



Spoglio di fonti archivistiche (III). Edizione critica di dieci documenti sull'Istria medievale (1210-1314)

Josip Banić

Istituto di studi storici

Centro di ricerche scientifiche Capodistria (ZRS Koper)

Capodistria – Slovenia

jb@histrìa-historica.eu

Saggio scientifico originale, 2025

RIASSUNTO

L'autore edita criticamente dieci documenti rilevanti per la storia medievale dell'Istria, finora integralmente inediti: 1) l'investitura di porzioni delle decime di Kastion, Parezzago e Pirano, conferita nel 1210 dal conte Mainardo II di Gorizia a Pietro Dandolo e successivamente 2) confermata alla casa Dandolo nel 1282 dal conte Alberto I di Gorizia; 3) la garanzia di restituzione del villaggio di Porgnana presso Barbana rilasciata nel 1257 da Pietro, figlio di Facina di Capodistria, al conte Mainardo III di Gorizia; 4) la garanzia di pagamento della somma per la restituzione di Belgrado, concessa nel 1264 al patriarca di Aquileia Gregorio di Montelongo dal conte Mainardo IV di Gorizia; 5) le denunce dell'abate del monastero di S. Gallo di Moggio del 1267, il quale si lamenta dei saccheggi dei conti di Gorizia e dei signori di Rifembergo; 6) la vendita delle decime di Sovignacco e l'investitura dello stesso feudo concesse all'acquirente da Ottone di Sovignacco nel 1281; 7) un estratto del testamento di Ulrico di Momiano del 1295; 8) l'elezione dei rappresentanti del comune di Buie incaricati di risolvere la controversia con Piemonte d'Istria e il conte Enrico II di Gorizia del 1305; 9) l'investitura di determinati villaggi del distretto di Draguccio, concessa nel 1310 dal patriarca di Aquileia Ottobono a Enrico Sturon di Lienz, capitano di Piemonte e 10) la ratifica dell'alleanza con il conte Enrico II di Gorizia, fatta nel 1314 da Sergio II e Nascinguerra IV Castropola.

PAROLE CHIAVE

Medio Evo, ecdotica, Patriarcato di Aquileia, conti di Gorizia, Momiano, Castropola, Buie, Sovignacco, Draguccio.

ABSTRACT

AN OVERVIEW OF ARCHIVAL SOURCES (III). A CRITICAL PRESENTATION OF TEN DOCUMENTS ON MEDIEVAL ISTRIA (1210–1314)

The author critically edits ten documents that were previously unpublished in their entirety, all relevant to the medieval history of Istria: 1) the investitures of parts of the tithes of Kastion, Parecago, and Piran granted in 1210 by Count Maynard II of Gorizia to Pietro Dandolo and then 2) confirmed to House Dandolo by Count Albert I of Gorizia in 1282; 3) the guarantee for the sale of the village Prnjani near Barbana/Barban given in 1257 by Peter, son of Facina of Koper, to Count Maynard III of Gorizia; 4) the guarantee for payment of the sum for the restitution of Belgrado given in 1264 by Count Maynard IV of Gorizia to the Patriarch of Aquileia Gregory of Montelongo; 5) the complaints of the abbot of St. Gall monastery in Moggio from 1267, who protests against the pillaging committed by the Counts of Gorizia and the Lords of Rihemberk; 6) the sale of the tithes of Sovignacco/Sovinjak and the investiture of this fief granted to the purchaser by Otto of Sovignacco/Sovinjak in 1281; 7) an excerpt from the last will and testament of Ulrich of Momiano/Momjan from 1295; 8) the election of representatives of the Commune of Buie/Buje tasked

with resolving a dispute with Piemonte/Završje and Count Henry II of Gorizia from 1305; 9) the investiture of certain villages in the district of Draguccio/Draguč granted in 1310 by the patriarch of Aquileia Ottobono to Henry Sturon of Lienz, captain of Piemonte/Završje and 10) the ratification of an alliance with Count Henry II of Gorizia concluded in 1314 by Sergius II and Nascinguerra IV Castropola.

KEYWORDS

Middle Ages, ecdotics, Patriarchate of Aquileia, counts of Gorizia, Momiano/Momjan, Castropola, Buie/Buje, Sovignacco/Sovinjak, Draguccio/Draguč.

FONTES ISTRIE MEDIEVALIS

Prosegue anche quest'anno sulla rivista *Atti* la serie di articoli "Spoglio di ricerche archivistiche", che propone l'edizione critica di nuove fonti storiche rilevanti per l'Istria del Medio Evo¹, finora integralmente inedite. Come avvenuto per le prime due, anche questo contributo nasce nell'ambito del progetto di ricerca *Fontes Istriae medievalis*, che pure quest'anno prende forma presso la Facoltà di filosofia dell'Università di Fiume, grazie al supporto finanziario dalla Regione Istriana e dalla Regione del Veneto. Pertanto, come avvenuto finora, tutte le fonti riportate in questa sede sono state curate nel rispetto dei principi editoriali della serie *Fontes Istriae medievalis*². Come nello scorso numero, anche il presente articolo tratta prevalentemente fonti storiche del XIII secolo, visto che sono solo tre i documenti dell'inizio del XIV secolo. A differenza dei numeri precedenti nei quali sono state editate fonti storiche custodite esclusivamente in archivi italiani, soprattutto nell'Archivio di Stato di Venezia, nel presente lavoro vengono pubblicati quasi solamente documenti appartenenti al ricco fondo dell'*Allgemeine Urkundenreihe* del viennese Haus-, Hof- und Staatsarchiv³. Trattasi di una raccolta d'archivio ben nota nella storiografia istriana, usata soprattutto dagli studiosi che hanno incentrato le proprie ricerche sui conti di Gorizia, i più potenti e importanti personaggi del Medio Evo istriano, e il cui archivio familiare, ovvero la gran parte di esso, è finita, per l'appunto, in questo archivio viennese⁴. Qualche fonte storica della presente

1 Banić, "Spoglio di fonti archivistiche (I)", 12–41; Banić, "Spoglio di fonti archivistiche (II)", 12–53.

2 Banić, a cura di, *Fontes Istriae medievalis (FIM)*, principi editoriali, <https://fontesistriae.eu/it/editoriale> (ultimo accesso: 15 marzo 2024).

3 Just, "Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv", 73–138, in particolare 116–117 per la serie *Allgemeine Urkundenreihe*.

4 Joppi, "Documenti goriziani", complessivamente sedici articoli pubblicati sulla rivista *Archeografo Triestino* (AT), ser. 2, voll. 11–19, Trieste, 1885–1894; De Franceschi, *Storia documentata della Contea di*

serie, significativa per il periodo medievale istriano, è stata editata criticamente da Milko Kos, che si è concentrato prevalentemente sul materiale riguardante i ministeriali pisinesi⁵. Comunque, in questa serie che conta quasi tremila pergamene riguardanti il periodo fino al 1300, alcuni documenti inerenti alla storia dell'Istria del Medio Evo non sono stati pubblicati ancora criticamente e altri non erano noti nemmeno sotto forma di regesto. Pertanto, il nuovo numero della serie di articoli "Spoglio di ricerche archivistiche" viene dedicato a questa collezione di grande importanza per il periodo medievale istriano e nel presente lavoro vengono proposti dieci nuovi documenti che coprono il periodo compreso tra il 1210 e il 1314. L'obiettivo finale è indubbiamente la pubblicazione critica di tutte le pergamene della serie dell'*Allgemeine Urkundenreihe* Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna che riguardano l'Istria medievale, e il presente contributo è un passo decisivo in tal senso.

* * *

Documenti nn. 1 e 2: i conti di Gorizia investono i discendenti della famiglia veneziana Dandolo con parti delle decime di Castiglione, Parezzago e Pirano

Nell'archivio dei conti di Gorizia erano conservate tre pergamene che attestano le investiture delle decime nei centri istriani di Castiglione, Parezzago e Pirano. Tutte e tre le pergamene vennero redatte durante il XIII secolo, in un arco cronologico compreso tra il 1210 e il 1282, e oggi fanno parte della serie dell'*Allgemeine Urkundenreihe* dell'*Haus-, Hof- und Staatsarchiv* di Vienna. Nessuna delle tre pergamene è pervenuta nella sua versione originale, ma in tutti e tre i casi si tratta di copie notarili autenticate sotto forma di *vidimus* e redatte nel XIII secolo. Delle tre carte solo la seconda, emessa a Latisana nel 1251, era stata pubblicata integralmente nell'edizione critica curata da France Baraga.⁶ In tempi più recenti tale investitura del 1251 è stata edita criticamente e pubblicata sul sito del progetto *Fontes Istrie medievalis*.⁷ Il documento più antico, emesso il 18 marzo 1210 a Venezia, è noto unicamente nella forma di due regesti, uno più vecchio redatto da Franc Kos e uno più recente firmato

Pisino; Štih, *I conti di Gorizia*. Sull'archivio dei conti di Gorizia, vedi: Stolz, *Geschichte und Bestände*, 90; Štih, "K zgodovini nižjega plemstva", 549.

5 Kos, "Doneski k zgodovini Istre", 1–28.

6 Baraga, a cura di, *Gradivo za slovensko zgodovino*, vol. 6/1, 164–165, doc. 140.

7 *FIM*: doc. 1251_GD, https://fontesistrie.eu/1251_GD; il documento è stato brevemente analizzato in Zanutto, "Francesco Petrarca a Trieste", 136–138; Štih, *I conti di Gorizia*, 136.

da Hermann Wiesflecker.⁸ Vista la mancanza di una pubblicazione integrale di questo importante documento, ai ricercatori non era noto che il documento fosse stato redatto dal notaio Viviano, celebre scrivano che sarebbe stato impiegato nella cancelleria veneziana, lavorando, tra l'altro, al primo volume della serie dei *Pacta*,⁹ eccezionalmente importante. Il documento più recente, emesso il 26 marzo 1282, non era mai stato nemmeno regestato. Tutte e tre le investiture sono state considerate congiuntamente solo nell'ambito della pubblicazione *Historična topografija Primorske (do 1500)*, nella quale venivano analizzati esclusivamente i toponimi, e soltanto quelli riferibili all'odierno territorio della Slovenia.¹⁰ In questa sede i due documenti finora inediti vengono editi criticamente e per la prima volta *in extenso*.

Tutti e tre i documenti attestano l'investitura (di parti) delle decime di Castiglione (a nord-ovest dell'odierna Crassizza, nel territorio della città di Buie), Parezzago (presso Sicciole) e Pirano che i conti di Gorizia concedono in feudo ai discendenti della celebre famiglia veneziana dei Dandolo. La più antica delle tre pergamene testimonia di due investiture ancora più vecchie, la prima delle quali fu concessa dai fratelli Mainardo II ed Engelberto III di Gorizia ad Andrea, Enrico e Marino Dandolo, a ciascuno un terzo del feudo che comprendeva la metà delle decime di Castiglione e Parezzago e otto unità decimali a Pirano, a scelta degli investiti. Questa prima investitura non è datata, ma venne certamente concessa prima del 1205, anno del decesso di Enrico Dandolo, doge di Venezia dal 1192 fino alla sua morte.¹¹ È molto probabile che tale prima investitura fosse stata concessa nel 1202, quando Enrico Dandolo guidò il potente esercito crociato da Venezia verso Costantinopoli, fermandosi a Trieste e a Muggia verso la fine del mese di ottobre.¹² Nel 1209 il conte Mainardo II confermò il godimento di un terzo di tale feudo ai figli di Reniero Dandolo, nella loro qualità di eredi del defunto Enrico Dandolo, ma nemmeno questo documento si è conservato. Infine, il 18 marzo 1210 a Rialto il conte Mainardo II

8 Kos, *Gradivo za zgodovino Slovencev*, vol. 5, 88–89, doc. 159; Wiesflecker, *Die Regesten*, vol. 1, 96, doc. 353; il documento è stato considerato da Paschini, "Il patriarcato di Wolfger", 377 (riportando una data scorretta, il 17 al posto del 18 marzo); Paschini, *Storia del Friuli*, 301 (data sbagliata, 27 marzo invece di 18 marzo).

9 Pozza, "Viviano, *scriptor, notarius et iudex*", 1093-1109, e pertanto va aggiornato l'elenco dei documenti di Viviano riportato nella nota 5 a pagina 1094.

10 Bizjak *et al.*, a cura di, *Historična topografija Primorske*, 52 (l'ubicazione del toponimo è sbagliata; trattasi di Castiglione vicino a Buie), 334–335, 341, 343.

11 Cracco, "Dandolo, Enrico", [https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-dandolo_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-dandolo_(Dizionario-Biografico)/) (ultima consultazione: 1° dicembre 2025)

12 *FIM*: doc. 1202_PT e doc. 1202_PM, https://fontesistrie.eu/1202_PT; https://fontesistrie.eu/1202_PM.

di Gorizia confermò il godimento del secondo terzo di questo feudo a Pietro Dandolo, figlio del defunto Giovanni Dandolo, legittimo erede del titolare della prima investitura Andrea Dandolo. I successivi documenti di investitura emessi nel 1251 e nel 1282, confermano e consolidano il godimento dei feudi concessi agli eredi dei membri della famiglia Dandolo originariamente investiti. Così, nel 1251 il conte Mainardo III investì Pietro Dandolo di due terzi del feudo originariamente concesso, attribuendogli oltre al terzo che gli spettava quale erede legittimo di Andrea Dandolo, anche quel terzo che era stato originariamente concesso in godimento a Marino Dandolo, morto senza eredi maschi.¹³ L'ultimo documento emesso il 26 marzo 1282 ad Aquileia da Alberto I di Gorizia, è in sostanza una semplice conferma del godimento dello stesso feudo ai fratelli Pietro e Andrea Dandolo, sebbene non sia possibile stabilire se si trattava soltanto di due terzi del feudo originario o dell'intero feudo comprensivo anche del terzo di Reniero, che i fratelli sarebbero riusciti in qualche modo a concentrare nelle proprie mani.

Ad ogni modo, tutte queste investiture avevano una motivazione politico-strategica molto chiara: concedendo alla potente famiglia veneziana una parte delle loro decime nelle località dell'Istria settentrionale, i conti di Gorizia miravano a creare rapporti più stretti con i loro vicini, autentica potenza marittima che proprio in quel periodo stava iniziando la sua inarrestabile ascesa a grande potenza mediterranea.¹⁴ Particolarmente importante in questo contesto è la (re)investitura del 1282, concessa dal conte Alberto I di Gorizia dopo il fallito scontro militare contro Venezia, condotto tra la fine del 1278 e l'inizio del 1279, dal quale l'avvocato della Chiesa aquileiese uscì come parte sconfitta.¹⁵ La conferma del godimento dei vecchi feudi alla casa Dandolo aveva indubbiamente un carattere conciliativo in quel momento, e ristabiliva rapporti stretti e amichevoli tra Gorizia e Venezia, i quali tuttavia non durarono a lungo. Dalle fonti storiche a noi pervenute non è noto cosa sia accaduto alla fine a questo pacchetto di decime. È molto probabile che questo "arrangiamento" di *do ut des* sia fallito all'inizio del nuovo conflitto armato aperto tra Alberto I di Gorizia e Venezia del 1283.¹⁶

13 FIM: doc. 1251_GD, https://fontesistrie.eu/1251_GD.

14 Uno studio classico sull'ascesa veneziana all'inizio del XIII secolo è quello di Madden, *Enrico Dandolo*, soprattutto 195–200.

15 Banić, "Planning the Reconquista", 137–176, in particolare 154–158.

16 Tambara, a cura di, *Iuliani Civitatensis Chronica*, 15; Paschini, "Raimondo della Torre", 109–113.

Rimane aperta anche la questione sull'origine di questa giurisdizione dei conti di Gorizia nei centri istriani che non facevano parte della cosiddetta Contea di Pisino.¹⁷ Il primo a occuparsene fu Pio Paschini che avanzò due ipotesi possibili: attraverso legami matrimoniali o come feudo di un'istituzione ecclesiastica, preferendo quest'ultima possibilità.¹⁸ Camillo de Franceschi propose poi una nuova interpretazione, secondo la quale tutti questi diritti a Castiglione, Parezzago e Pirano appartenevano originariamente ai vescovi di Frisinga, in virtù della donazione di re Enrico IV concessa il 24 ottobre 1062.¹⁹ Secondo De Franceschi i vescovi di Frisinga investirono l'eminente conte istriano Mainardo di Castelnero con tali decime, che passarono infine ai conti di Gorizia attraverso il matrimonio della figlia di Mainardo, Matilde, con il conte Engelberto III.²⁰ Va qui sottolineato che il parere di De Franceschi è puramente ipotetico, poiché non esiste alcuna fonte storica che confermi questi diritti dei vescovi di Frisinga. Castiglione era già sotto il potere temporale dei patriarchi aquileiesi dal 1102, e pertanto è molto probabile che il diritto sulle decime in quell'abitato fosse passato ai conti di Gorizia come feudo della Chiesa di Aquileia.²¹ Tuttavia, Pirano e Parezzago (facente parte del distretto di Pirano) non erano sotto il dominio dei patriarchi aquileiesi prima del 1209, quindi l'origine del diritto dei conti di Gorizia sulle decime in questi luoghi doveva essere diversa, ma ciò non esclude affatto la diocesi di Frisinga, pur non escludendo nemmeno i margravi istriani delle casate di Spanheim e Andechs. Ed è proprio il marchese Bertoldo IV di Andechs ad essere il candidato più plausibile per il trasferimento di questi diritti ai conti di Gorizia, dato che nel suo primo matrimonio il conte Engelberto III di Gorizia era sposato con sua sorella Matilde.²²

Tutte e tre le investiture si fondano sull'investitura di un tipo di feudo molto specifico e inusuale: il cosiddetto *feudum sine fidelitate*.²³ Trattasi di un feudo che mantiene la struttura esterna del codice feudale, ma ne estrae sistematicamente la sostanza: non vi è giuramento, né omaggio, non ci sono obblighi di

17 Le opere fondamentali sui territori della Contea di Pisino sono De Franceschi, *Storia documentata della Contea di Pisino*; Štih, *I conti di Gorizia*.

18 Paschini, "Il patriarcato di Wolfger", 377.

19 Von Gladiss e Gawlik, a cura di, *Heinrici IV. diplomata*, 121–122, doc. 93; FIM, doc. 1062_WM, https://fontesistrie.eu/1062_WM; Mihelič, "Srednjeveška posest freisinške škofije", 61–73; Mihelič, "Prilog proučavanju zemljoposjedničke strukture", 345–361.

20 De Franceschi, "Mainardo conte d'Istria", 50; De Franceschi, "Origine e sviluppo", 15; Mihelič, "Srednjeveška posest freisinške škofije", 69–70.

21 FIM: doc. 1102_DW, https://fontesistrie.eu/1102_DW.

22 Štih, *I conti di Gorizia*, 57–58; Banić, "Rodni list Pazina", 80.

23 Rippe, "Feudum sine fidelitate", 187–239; Fiore, *The Seigneurial Transformation*, 157.

servizio, né nessuno di quegli atti rituali che normalmente mettono in moto l'intero meccanismo dei rapporti vassallatici. Al contrario, il *feudum sine fidelitate* è un ibrido giuridico: una cessione incondizionata, ereditaria e quasi proprietaria delle entrate, vestita di formule feudali solo nella misura in cui fosse politicamente opportuno. Come dimostrato da Gérard Rippe con le fonti padovane del XII e XIII secolo, feudi di questo tipo compaiono come discreto strumento atto a consolidare alleanze tra élite urbane e regionali, senza creare obblighi personali che potrebbero compromettere l'alleanza.²⁴ Proprio in questo scenario del "feudo che non è feudo" trovano posto anche le investiture di Pirano: esse rivelano come i conti di Gorizia e il patriziato veneziano utilizzassero l'idioma feudale quale involucro elegante e quasi cerimoniale di ciò che in realtà era il passaggio permanente di prerogative fiscali – uno strumento politicamente sofisticato, privo di qualsivoglia vero significato implicito vassallatico, ma che al contempo crea un'alleanza *inter pares* che si perpetua di generazione in generazione mediante reinvestiture non obbligatorie ma comunque attese.

Con la pubblicazione definitiva *in extenso* di tutti e tre i documenti conservatisi, relativi all'investitura di questo particolare feudo istriano, si offre alla storiografia una risorsa di ricerca preziosa. Non si tratta solamente di fonti di rilevanza locale e regionale, ma di materiale che contribuisce al dibattito sulle pratiche feudali e sul lessico dell'Europa del XIII secolo, e che rivela pure nuovi dettagli sulla famiglia veneziana dei Dandolo. Infatti, la più recente e soprattutto concisa rappresentazione dell'albero genealogico della famiglia del doge Enrico Dandolo, redatta da Thomas F. Madden sulla base di scrupolose ricerche archivistiche, non include Andrea Dandolo quale fratello di Pietro e pertanto sono proprio queste pergamene che completano la genealogia dell'eminente famiglia patrizia veneziana.²⁵

* * *

Documento n. 1: Il conte Mainardo II di Gorizia investe Pietro Dandolo e i suoi eredi con un terzo del feudo originariamente diviso tra Andrea, Enrico e Marino Dandolo, comprendente i diritti sulla metà delle decime a Castiglione e Parezzago e otto decime a Pirano.

Luogo e data: Venezia, 18 marzo 1210.

24 Rippe, "Feudum sine fidelitate", 187–239.

25 Madden, *Enrico Dandolo*, 201–203.

Fonte: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (HHStAW), Allgemeine Urkundenreihe (AUR), AUR 396; *vidimus* certificato con il titolo "*Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti investitionis feudi cuius per totum tenor talis est*", redatto e autenticato su mandato di Pietro Dandolo dal notaio Pietro de Molliano il 1° novembre 1299 (= B).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: Kos, *Gradivo*, vol. 5, 88–89, doc. 159; Wiesflecker, *Die Regesten*, vol. 1, 96, doc. 353.

Annotazione sui principi editoriali: edizione diplomatica basata sul manoscritto B. Oltre alle modifiche classiche, tipiche del latino medievale (come *ac* al posto di *hac*), il documento presenta un unico errore che va sicuramente attribuito al copista Pietro: *Varno* invece di *Varmo*.

* * *

Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti investitionis feudi cuius per totum tenor talis est:

In nomine altissimi Dei viventis in secula, amen.

Eius salutifere nativitatis anno millesimo ducentesimo decimo, indictione terciadecima, die quartodecimo exeunte mense marcio.

Ex huius publici instrumenti lectione clarescit manifestum, quod dominus comes Megenardus de Guriça, in presentia testium quorum nomina declarantur inferius, investivit Petrum Dandulum et filium quondam domini Iohannis Danduli de Veneciis in integram terciam partem de super toto illo feudo quem predictus comes Megenardus et eius frater Engilpretus dederunt et investiverunt ad feudum quondam Andream et Henricum Dandolum atque Marinum Dandolum nepotem eorum, uno alteri succedente, sine fidelitate et sine commendatione et sine ullo alio servicio, videlicet de medietate decimarum de Castilono et de Pidriçago in integrum et de octo decimalibus in Pirano, qualia ipsi fratres voluerunt eligere et tenuerunt, et preterea secundum quod predictus dominus comes Megenardus in preterito anno proximo millesimo ducentesimo nono per indictionem XII, die XIII exeunte mense iunii similiter de toto predicto feudo investivit filiorum quondam domini Rainerii Danduli per manum Viviani notarii, ita prefactum Petrum ex parte patrimonii sui, sicut superius dictum est, investivit in tercia parte predicti feudi, quatenus ab ac hora in antea habeat et teneat et possideat et gaudeat quiete sine fidelitate et sine commendatione, uno alteri succedente et in eorum heredes, secundum quod pater suus et avunculum eius habuerunt et tenuerunt.

Actum Veneciis in stacione de Rivoaltu, quam Propheta da Molino et Pancracius Capellus tenent, presentibus his domino Petro Iustiniano et domino Marco Sanuto et domino Iacobo Basilio et domino Pancrati Capello et domino²⁶ Artuchio de Varno²⁷ ad hoc rogatis testibus.

Ego †Vivianus† scriptor, notarius et iudex domini Henrici Romanorum imperatoris his predictis interfui et rogatus scripsi, firmavi et dedi.

Ego Petrus de Mollianis imperiali auctoritate iudex ordinarius et publicus notarius hoc instrumentum ad autenticum scriptum manu suprascripti Viviani scriptoris notarii et iudicis domini Henrici Romanorum imperatoris, nil addens vel minuens quod sentenciam mutet, nisi forte punctum vel litteram, fideliter exemplavi de mandato et voluntate domini Petri Dandolo et ad eius instanciam et petitionem, in millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecime, die dominico primo mensis novembris.

* * *

Documento n. 2: Il conte Alberto I di Gorizia conferma e concede nuovamente in feudo (parzialmente) le decime di Castiglione e Padrizzago e le otto decime di Pirano a Pietro e Andrea Dandolo e ai loro eredi.

Luogo e data: Aquileia, 26 marzo 1282.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 1734; copia certificata redatta il 27 giugno 1282 a Palazzo Ducale di Venezia dal notaio veneziano Gusmerio su mandato del doge veneziano Giovanni Dandolo, basata sull'originale oggi perduto e successivamente autenticata da altri due notai, Rustichino e Geza (= B).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: n/d.

Annotazione sui principi editoriali: edizione diplomatica basata sul manoscritto B. La lingua della copia presenta alcune peculiarità attribuibili a errori di copiatura del notaio Gusmerio. Oltre a piccole sviste come *perhennari* invece di *perennari* e *hactinus* invece di *hactenus*, le forme *Brixinoris* invece di *Brixinensis*, *Wissignonich* invece di *Wisnewich* (Višnjevik/Visnivo nel Goriziano sloveno), *huc investitioni* invece di *huic investitioni*, *Griffensteni* invece di *Griffenstein* (per il castello di Griffenstein in Alto Adige), *Rapetro de Puzinia* invece di *Rapottus de Pulcinico* (Polcenigo in Friuli) e *Otto de Sorrignago* invece di *Otto*

26 seq. Ar add. B.

27 sic B: pro Varmo.

de Sowignaco (Sovignacco in Istria) sono certamente errori di trascrizione che pongono in luce la scarsa conoscenza che i notai veneziani avevano della toponomastica regionale.

* * *

In Christi nomine, amen.

Anno a nativitate Eius millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, indicatione decima, actum Aquilegie in curia patriarchali, presentibus suscriptis testibus, die sexto exeunte mense marcii.

Que geruntur in tempore, ne simul cum tempore dilabantur, non solum ore testium sed scripture debeant testimonio perhennari.

Sciunt ergo presentes et posteris innotescat, quod nos Albertus comes Goricie et Tyrolis, ecclesiarum Aquilegensis, Tridentine ac Brixinoris²⁸ advocatus, considerantes super eo quod progenitores nostri predecessoribus nobilium virorum dominorum Petri et Andree de domo Dandullorum in feudum prebuerunt decimas Castelloni et Pedriçigi et octo decimas in Pirano, quas ducerent eligendas, sine fidelitate vel comendatione et sine aliquo servicio exhibendo, et pro eo quod ipsi debito tempore non petierunt se feuda ipsa, nullum eis preiudicium generetur, de speciali gratia ipsum dominum Petrum Dandullo, recipientem pro se et eius fratre Andrea absente et eorum heredibus, quibus hec feuda iure hereditario succedere noscuntur, ad rectum feudum contulimus et legale de omni iure feudorum predictorum eis a nostris progenitoribus pertinente et a nobis – prout hactenus²⁹ dicti eorum predecessores a nostris fuerunt progenitoribus – investiri.

Ut autem tenutam et corporalem possessionem recipiat de predictis, memoratus dominus comes ibidem assignavit eidem domino Petro, recipienti pro se et fratre suo Andrea, Sigerum de Wissignonich³⁰ in nuncium ad predictam.

In cuius etiam rei testimonium et maius robur, et quod nulli ex post facto aliquod preiudicium generetur, supradictus dominus comes instrumentum presens fecit sigilli sui pendentis munimine roborari.

Hu[i]c³¹ vero investitioni domini Dietalmus de Vilalta, Albertus de Griffen-

28 sic Brixinor cum sign. abbr. sup. ultimam syllabam B: pro Brixinensis.

29 sic B: pro hactenus.

30 sic B: pro Wisnewich.

31 sic huc B; huic em. Banić.

steni³², Rapetro de Puzinia³³, Otto de Sorrignago³⁴, Paulus Contareno, Thoma Contareno, Marinus Çorçani, Çaninus de Equilo et alii quamplures convocati et rogati fuerunt testes.

Ego Ottolinus Iustinopolitanus auctoritate imperiali notarius interfui et rogatus scribere mandato dicti domini comitis scripsi, subscripsi et roboravi.

Et (SN) †ego‡ Gusmerius de Madonio imperiali auctoritate notarius publicus et Ducatus Veneciarum scriba huius exempli autenticum vidi, legi et ascultavi cum infrascriptis notariis Rustichino et Geço, et quicquid in eodem autentico sigillo supranominati Alberti comitis Goricie comunito scriptum reperi, de mandato mihi facto per illustrem dominum Iohannem Dandulo Dei gratia Veneciarum, Dalmacie atque Chroacie ducem et eius auctoritate fideliter exemplando transcripsi et in publicam formam redegì, Veneciis in ducali palacio, anno a nativitate Domini millesimo ducesimo octuagesimo secundo, die quarto exeunte iunii, decime indictionis, presentibus notariis infrascriptis.

(SN) †Ego‡ Rustichinus Benintendi imperiali et eciam papali auctoritate notarius publicus et Ducatus Veneciarum scriba huic exemplo cum autentico ascultato cum suprascripto Gusmerio et infrascripto Gheço notariis concordare invento me testem subscripsi.

(SN) Ego Ghecius filius condam domini Benincasa de Gheciis auctoritate imperiali notarius huic exemplo cum autentico ascultato cum suprascriptis Gusmerio et Rustichino notariis et concordare invento me in teste subscripsi.

* * *

Documento n. 3: Garanzia per la restituzione del villaggio di Porgnana presso Barbana

La storia medievale del villaggio di Porgnana presso Barbana non è riccamente documentata, ma le fonti conservatesi hanno suscitato non poche discussioni storiografiche. Porgnana è menzionata per la prima volta nelle fonti storiche nel 1199, quando la comunità si sottomise volontariamente a Pola, assumendo gli stessi obblighi della vicina Barbana.³⁵ Molti storici hanno dedicato la loro attenzione a questo documento eccezionale, analizzando e localizzando i toponimi e le magistrature locali come il gastaldo di Barbana e il visconte

32 *sic B: pro* Giffenstein.

33 Raperto de Puzinia] *sic B: pro* Rapottus de Pulcinigo.

34 *sic* Sorrignago *B: pro* Sowignaco.

35 *FIM: doc. 1199_PP*, https://fontesistrie.eu/1199_PP.

(*vicecomes*).³⁶ A differenza di questo documento del 1199, più volte pubblicato *in extenso*, una seconda fonte storica che menziona Porgnana ci è nota solo sotto forma di regesto.

Infatti, il documento emesso a Pola il 14 gennaio 1257 è conservato nella sua versione originale, oggi come parte della collezione *Allgemeine Urkundenreihe* presso l'Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna, ma in origine era sicuramente parte dell'archivio familiare dei conti di Gorizia, e in esso ricompare Porgnana presso Barbana. Trattasi di un atto di garanzia con cui un certo Pietro, figlio del defunto Facina di Capodistria, garantisce al conte Mainardo III di Gorizia che i fratelli Monfiorito e Glicerio di Pola (discendenti della famiglia che alla fine del XIII secolo avrebbe assunto il celebre cognome toponimico *de Castro Pola*) avrebbero restituito il villaggio di Pargnana entro un anno (fermo restando che il termine decorreva solo a partire dalla festa di san Michele, ovvero dal 29 settembre), ma soltanto contro il pagamento da parte del conte della somma di 1444 piccole libre veneziane.

Il primo a scrivere di questo documento fu Pio Paschini, che consultò personalmente la pergamena nell'archivio viennese, ma nel farlo commise un grave errore interpretativo. Infatti, Paschini interpretò il termine utile alla restituzione del villaggio come durata della proprietà e lesse pertanto l'atto di restituzione come prestito temporaneo, limitato a un anno.³⁷ Anche Giovanni de Vergottini interpretò erroneamente il documento, vedendo in questa semplice garanzia un presunto tentativo fallito dei conti di Gorizia di espandere la propria giurisdizione a spese del Comune di Pola.³⁸ Il documento fu interpretato correttamente da Camillo de Franceschi, che però lesse l'atto solo in una copia molto più tarda, allora conservata nell'Archivio di Stato di Trieste e oggi nell'Archivio di Stato di Udine come parte della collezione *Patriarcato di Aquileia*.³⁹ De Franceschi stabilì correttamente che si trattasse della restituzione di Porgnana, il che di conseguenza porta alla conclusione che i conti di Gorizia avessero impegnato questo villaggio alla famiglia De Pola, e che lo fecero in cambio della consistente somma di 1444 libre di denari piccoli veneziani.⁴⁰

36 Benussi, *Nel Medio Evo*, 680–681, 708–709; Benussi, *Povijest Pule*, 145–147; De Vergottini, *Lineamenti storici*, 71; Antoljak, "Pribislav je bio samo gastald", 113–120; Margetić, "Položaj Barbana", 41–48.

37 Paschini, "Gregorio di Montelongo", 45.

38 De Vergottini, *Lineamenti storici*, 118 (senza alcun riferimento alla fonte o alla bibliografia).

39 Archivio di Stato di Udine (ASU), Patriarcato d'Aquileia, busta 2: *Copie di privilegi ed investiture dei Patriarchi*, doc. 19/1. Trattasi di una copia semplice del 1741 e non assolutamente del 15, come riportato da De Franceschi, *Storia documentata della Contea di Pisino*, 38–39.

40 De Franceschi, *Storia documentata della Contea di Pisino*, 38–39, 288; Colombo, *Una signoria istriana*, 67.

Il fatto che i conti di Gorizia possedessero Porgnana prima della metà del XIII secolo solleva la questione di Barbana. Infatti, il patriarca di Aquileia Raimondo della Torre consegnò Barbana al conte Alberto I di Gorizia nel 1277, ma ciò non significa che i conti goriziani non vantassero già prima dei diritti – *sive iuste sive iniuste* – su questa località istriana.⁴¹ Il fatto che disponessero liberamente della vicina Porgnana prima del 1257 supporta indubbiamente la tesi secondo la quale i conti di Gorizia detenessero anche Barbana, *de iure* o solo *de facto*, prima che il patriarca di Aquileia confermasse ufficialmente tale giurisdizione con l'investitura del 1277.

Il documento è importante anche per i personaggi di spicco che partecipano alla sua redazione. L'*auctor* del documento è un eminente cittadino di Capodistria, circostanza questa che testimonia il fenomeno, ben documentato, della crescente influenza di Capodistria in tutta l'Istria durante il XIII secolo, e in particolare nel contesto dei legami tra il patriziato capodistriano e i conti di Gorizia, la fatidica alleanza che tra il 1267 e il 1279 avrebbe cambiato la rotta storica dell'Istria.⁴² Per quanto riguarda i nobili di Pola, questo è il più vecchio riferimento scritto sulle attività di Monfiorito di Pola e del fratello Glicerio, permettendo così di anticipare la loro cronologia dal 1264/65 al 1257.⁴³ Oltre al discendente della famiglia *De Pola*, nel documento vengono riportati come testimoni Enrico di Pisino, eminente cavaliere dei conti di Gorizia, e Conone di Momiano, membro di una delle più importanti casate cavalleresche istriane, all'epoca ancora ministeriale sia dei patriarchi di Aquileia che dei conti di Gorizia.⁴⁴ La pubblicazione critica *in extenso* del presente documento aggiunge un nuovo tassello al mosaico medievale dell'Istria, gettando nuova luce sui principali attori della scena storica istriana del fatidico XIII secolo.

* * *

Documento n. 3: Pietro, figlio del defunto Facina di Capodistria, promette al conte Mainardo III di Gorizia, dando come garanzia tutti i suoi beni e sotto minaccia di sanzione pecuniaria, che i fratelli Monfiorito e Glicerio di Pola avrebbero restituito il villaggio di Porgnana presso Barbana entro un anno (a

41 FIM: doc. 1277_RG, https://fontesistrie.eu/1277_RG; Štih, *I conti di Gorizia*, 128–129.

42 Banić, "Planning the Reconquista", 145–146.

43 Cf. De Franceschi, *Il comune polese*, 284–285 (Prospetto genealogico dei Castropola); Cecchetto, *I Sergi-Castropola-Pola*, 242 (tabella n. 2).

44 Štih, *I conti di Gorizia*, 172–173 (Conone di Momiano), 189 (Enrico di Pisino).

decorrere dalla prossima festività di San Michele), se il conte avesse pagato a loro favore la somma di 1444 libbre di piccoli denari veneziani.

Luogo e data: Pola, 14 gennaio 1257.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 925 (= A).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: Wiesflecker, *Die Regesten*, vol. 1, 169, doc. 645.

Annotazioni sui principi editoriali: Edizione diplomatica basata sul manoscritto A. Oltre alle classiche modifiche tipiche del latino medievale (come *reffutabunt* invece di *refutabunt*), il documento ha un solo errore: *die quartadecima* invece di *die quartodecimo*, dove il sostantivo *dies*, *diei*, *n.* è stato erroneamente considerato di genere femminile.

* * *

(SN) Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, indicione quintadecima, die quartadecima⁴⁵ intrante mense ianuarii.

Presentibus domino Iohanne de Cucania, domino Ainço de Melso, domino Ainço de Pisino, domino Meinardo de Cero, domino Cono de Memiilano, domino Ainço de Percolpurg, domino Rantulfo de Tergesto et aliis.

Dominus Petrus quondam domini Facine de Iustinopoli stipulavit, stetit et promisit per se et suos heredes domino Meinardo comitti Guriçie et suis heredibus facere, quod domini Monfloritus et Cliçesius fratres de Pola reddent, dabunt, deliberabunt et reffutabunt ipsi domino comitti villam Plangne a festo Sancti Michaelis modo proximo venturo de septembri⁴⁶ hinc ad unum annum, si ipse dominus comes solverit ipsis fratribus infra ipsum terminum vel in ipso termino mille et quadrigentas et quadragintaquatuor libras denariorum Venecialium parvorum.

Et hoc promisit dictus dominus Petrus ipsi domino comitti cum obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum se pro eo possidere constituens, sub pena dupli, secundum quod pro tempore meliorata fuerit dicta villa in extimatione bonorum virorum.

Actum Pole in domo Iohannis filii quondam domini Mauri.

Ego Iacobus imperialis aule notarius interfui et rogatus hoc scripsi.

* * *

45 sic A: pro quartodecimo.

46 de septembri] add. cum sign. insertionis A.

Documento n. 4: La Pace di Pinguente e la promessa del conte Mainardo IV di Gorizia

Nel marzo del 1264 si ebbero negoziati cruciali tra i due pilastri del Patriarcato di Aquileia, il patriarca Gregorio di Montelongo e il conte Mainardo IV di Gorizia, avvocato della chiesa aquileiese.⁴⁷ L'esito dei negoziati condotti in Istria, a Pinguente, fu la firma di un nuovo trattato di pace tra il patriarca e l'avvocato, la cosiddetta "Pace di Pinguente", fonte storica ben nota, più volte pubblicata e ampiamente analizzata.⁴⁸ Ma nello stesso giorno della promulgazione della "Pace di Pinguente", nella cittadina fu reso pubblico un altro documento, mai pubblicato *in extenso*, che viene criticamente edito in questa sede.

Trattasi di un documento di promessa e garanzia (*instrumentum promissionis et securitatis*) con il quale il conte Mainardo IV di Gorizia promette, a nome proprio e del fratello Alberto I, al patriarca Gregorio di Montelongo il pagamento dell'intera somma di denaro che il patriarca aveva versato alla contessa Adelaide, madre di Mainardo e Alberto, per la giurisdizione sul castello di Belgrado. La somma, promette il goriziano, sarebbe stata versata in due rate, la prima nel giorno dedicato a Sant'Andrea e la seconda nella Pasqua successiva alla menzionata festa del santo. Come garanti del pagamento il conte Mainardo IV designò cinque cavalieri eminenti: Ulrico di Rifembergo, Filippo di Raspo, i fratelli Conone e Biaquino di Momiano ed Enrico di Pietrapelosa. Il documento fu redatto sotto forma di atto notarile da Giovanni da Lupico, notaio e cancelliere del patriarca, e ulteriormente rafforzato dal conte con l'aggiunta del proprio sigillo pendente. Si tratta pertanto di una forma ibrida di documento, di un atto notarile timbrato (ted. *Besiegeltes Notariatsinstrument*).⁴⁹

Il documento non ci è pervenuto nella sua forma originale, ma solo come copia semplice del 1267, trascritta su pergamena sotto la copia della Pace di Cividale del 1260, successivamente rafforzata da cinque sigilli pendenti oggi tutti persi. Queste copie furono probabilmente create per le esigenze del processo arbitrale avviato verso la fine dell'estate 1267 per pacificare i rapporti tra il patriarca e gli avvocati, pacificazione gestita dal re di Boemia Ottocaro II e dall'arcivescovo di Salisburgo Vladislao.⁵⁰

Sebbene il documento non riguardi direttamente l'Istria, ma la restituzione

47 Per il contesto: Paschini, "Gregorio di Montelongo", 47–48; Brunettin, "L'evoluzione impossibile", 83–84; Brunettin, "Una fedeltà insidiosa", 298–301.

48 FIM: doc. 1264_PG, https://fontesistrie.eu/1264_PG; Banić, "Pinguente", 117–118; Banić, "Planning the Reconquista", 142.

49 Härtel, *Notarielle und kirchliche Urkunden*, 149.

50 Brunettin, "L'evoluzione impossibile", 86; Brunettin, "Una fedeltà insidiosa", 300–301.

del castello di Belgrado del Friuli, esso è importante per la storia istriana del Medio Evo per alcuni motivi. In primis, oltre ad essere stato emanato in Istria, trattasi di un atto che integra la "Pace di Pinguento" e che ne è direttamente collegato. Infatti, il 17 agosto 1261 il patriarca Gregorio di Montelongo acquistò dalla contessa Adelaide del Tirolo (moglie del conte Mainardo III di Gorizia) il castello di Belgrado e i paesini di Lucinico e *Budiz*, non identificato, per tremila libbre di denari veronesi.⁵¹ I figli di Adelaide volevano indietro Belgrado e insistendo sulla questione durante i negoziati avvenuti a Pinguento, ebbero successo. L'articolo quarto della "Pace di Pinguento" prescrive esplicitamente la restituzione del castello Belgrado al conte di Gorizia, ma solo dopo il deposito di una "garanzia sufficiente" (*securitas sufficiens*).⁵² Il presente documento è proprio tale "garanzia sufficiente".

Il documento è altresì importante per la nobiltà in esso menzionata in qualità di garanti dei conti di Gorizia. Oltre ai ministeriali dei conti di Gorizia Ulrico I di Rihemberk e Filippo di Raspo (che è, accanto all'antica Pace di Pinguento, la menzione più vecchia di questo ministeriale e della Raspo medievale), vengono qui elencati quali garanti i fratelli Conone e Biaquino di Momiano ed Enrico di Pietra Pelosa, originariamente ministeriali dei patriarchi di Aquileia che proprio in questo periodo cominciavano a legarsi sempre più strettamente agli avvocati aquileiesi, i conti di Gorizia.⁵³

Con l'edizione critica *in extenso* di questo documento viene finalmente pubblicato l'intero fascicolo dei negoziati condotti nel marzo 1264 a Pinguento.

* * *

Documento n. 4: Sotto la garanzia di cinque eminenti cavalieri, Mainardo IV di Gorizia promette di versare al patriarca aquileiese Gregorio di Montelongo l'intera somma di denaro concessa alla contessa Adelaide di Gorizia per Belgrado.

51 Joppi, "Documenti goriziani del secolo XII e XIII", 24–26, doc. 32; Paschini, "Gregorio di Montelongo", 35; Hörmann-Thurn und Taxis, *Angepasst oder selbstbestimmt?*, 232, 289.

52 "Item quod dictus dominus patriarcha, statim facta sibi securitate sufficienti per dictos comites de pecunia quam ipse dominus patriarcha dedit comitisse Goricie matri comitum eorundem pro castro Belgradi, restituat dictum castrum comitibus ipsis, ita tamen quod iidem comites solvant eidem domino patriarche medietatem ipsius pecunie in festo Beati Andree proximo venturo et reliquam medietatem in festo Resurrectionis Dominice sequenti post festum predictum Beati Andree". *FIM*: doc. 1264_PG, n. 4, https://fontesistrie.eu/1264_PG.

53 Štih, *I conti di Gorizia*, 197 (per Raspo), 170–173 (per Momiano); Ličen, "O gospodih z Rihemberka", 435–452; Benedetti, "Gli antichi signori di Pietrapelosa", 6–8.

Luogo e data: Pingvente, 20 marzo 1264.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 1003. Copia semplice del 1267 redatta, considerando le note paleografiche, dal notaio e cancelliere del patriarca di Aquileia Giovanni da Lupico. Il documento è stato scritto sotto la copia del Trattato di Cividale tra il patriarca Gregorio e il conte Mainardo IV di Gorizia del 1260 (*FIM*: doc. 1260_PG). L'intera pergamena sulla quale vennero ricopiati i due documenti, è stata rafforzata con cinque sigilli pendenti, andati perduti (= B).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: Wiesflecker, *Die Regesten*, vol. 1, 189. doc. 717.

Annotazioni sui principi editoriali: Edizione diplomatica basata sul manoscritto B. La lingua del documento non esige alcun commento editoriale particolare.

* * *

In nomine Christi, amen.

Anno a nativitate Eius millesimo ducesimo sexagesimo IIII^o, septime indictionis, apud Pingventum in domo domini patriarche Aquilegensis, die duodecimo exeunte mensis martii, presentibus dominis Alberto Dei gratia episcopo Concordiensi domini G(regorii) Dei gratia patriarche Aquilegensis vicedomino, Berengerio preposito Sancti Wolrici, Nicolao Dalfino archidiacono Polensi et dominis Meinardo de Prata, Asquino de Varmo, Philippo de Coslach, Henrico de Pramperch, Matheo de Riva Rotta, Conone et Biaquino de Momiliano fratribus, Henrico de Petra Pilosa et dominis Wolrico de Rifemberch, Henrico de Lapide, Ottone et Dietrico de Sounenberch, Wlvingo de Presech, Philippo de Raspurch et Henrico de Pisino testibus et aliis multis.

Nobilis vir dominus Meinardus comes Goricie pro se et domino Alberto comite fratre suo guadiavit et promisit in manus venerabilis patris domini G(regorii) Dei gratia sancte Aquilegensis sedis patriarche dare et solvere sibi aut certo eius nuncio totam pecuniam quam ipse dominus patriarcha dedit et dari fecit nobili mulieri domine Alaydi comitisse Goricie ac Tyrolis matris comitum eorumdem pro castro Belgradi, medietatem ipsius pecunie videlicet in festo Beati Andree proximo venturo et alia medietatem in festo Resurrectionis Dominice sequenti post festum predictum Sancti Andree, ad quam solutionem dicte pecunie in dictis terminis faciendam memoratus dominus Meinardus comes pro se et dicto fratre suo, sub obligatione bonorum suorum et sub pena quinquaginta marcharum Aquilegensis monete, se eidem domino patriarche solempniter obligavit, si in solutione cessaret in terminis supradictis, penaque predicta

soluta vel non contractus presens debitam nichilominus obtineat firmitatem.

Cuius guadie fideiussores et principales debitores et quilibet ipsorum pro parte ipsum contingente, tam de sorte quam de pena, extiterunt domini Wolricus Rifemberch, Philippus de Raspurch, Cono et Biaquinus de Momiliano fratres et Henricus de Petra Pilosa.

Ad maiorem autem huius rei evidentiam memoratus dominus M(aynardus) comes instrumentum presens fecit sui sigilli pendentis munimine roborari.

Ego Iohannes de Lupico Sacri Imperii publicus notarius presens interfui et de mandato supradicti domini Maynardi comitis scripsi in formam publicam reducendo.

(SP D) (SP D) (SP D) (SP D) (SP D)

* * *

Documento n. 5: Lamentele dell'abate dell'abbazia benedettina di Moggio

L'abbazia benedettina dedicata a San Gallo fu edificata e riccamente dotata a Moggio (slov. Možac) durante il patriarcato di Ulrico I di Eppenstein (r. 1086–1121) e sin dall'inizio rappresentò l'anello principale della rete delle potenti istituzioni monastiche direttamente subordinate all'autorità dei patriarchi di Aquileia.⁵⁴ Tuttavia, in quanto ricchi proprietari terrieri in un'area a ridosso del confine con il centro del complesso giurisdizionale dei conti di Gorizia, gli abati dell'abbazia di San Gallo a Moggio erano spesso in conflitto con gli avvocati della Chiesa aquileiese. Per esempio, all'inizio del XIII secolo era in atto un conflitto sulle giurisdizioni del villaggio di Dignano tra l'abate dell'abbazia di Moggio e i conti di Gorizia.⁵⁵ Quando nell'agosto del 1267 sotto il patrocinio del re di Boemia Ottocaro II e dell'arcivescovo di Salisburgo Vladislao, si aprì un grande procedimento arbitrale per rappacificare il conte Alberto I di Gorizia e il patriarca Gregorio di Montelongo, l'allora abate dell'abbazia di Moggio, il celebre Vecellone, volle sfruttare questa occasione unica per presentare le proprie lagnanze contro l'avvocato della Chiesa aquileiese.⁵⁶ Il documento che viene pubblicato in questa sede per la prima volta *in extenso*, riporta le accuse dell'abate di San Gallo rivolte a re Ottocaro II e all'arcivescovo Vladislao.

54 Härtel, "Le fonti diplomatiche", 17–36; Brunettin, "Gli istituti benedettini", 80–82; Davide, "Il ruolo dell'abbazia", 245–246; Härtel, *I documenti dell'abbazia di Moggio*, 12–22.

55 Joppi, "Documenti goriziani del secolo XII e XIII", 393–394, doc. 12; Davide, "Il ruolo dell'abbazia", 251–252.

56 In merito agli abati del monastero di San Gallo di Moggio, si veda: Battistella, *La cronotassi*.

Il documento è conservato in originale, comprensivo del sigillo pendente dell'*auctor*, il quale però è talmente danneggiato da risultare completamente illeggibile. L'atto non reca la data, ma sulla base del contesto, ossia del già menzionato procedimento arbitrale, può essere datato quasi sicuramente alla fine dell'agosto o all'inizio del mese di settembre 1267. Il documento fu pubblicato per la prima volta in forma di regesto da Franz Martin come parte dei documenti dell'arcidiocesi di Salisburgo e successivamente pure da Hermann Wiesflecker, anch'egli in forma di regesto.⁵⁷ Tuttavia, già prima della pubblicazione di questi regesti c'era un'analisi dettagliata del documento, pubblicata nel 1921 da Pio Paschini nell'ambito della sua dissertazione sul Patriarcato al tempo di Gregorio di Montelongo.⁵⁸ Sulla base di tali pubblicazioni sono state fatte tutte le analisi successive di questa fonte unica, le quali, poiché l'atto non era mai stato pubblicato integralmente, riportano spesso diversi errori interpretativi.⁵⁹ Per esempio, Fulvio Cordignano data il documento al 1257, il che è completamente sbagliato, e la stessa datazione viene poi ripresa da Miriam Davide.⁶⁰ Anche l'autore del presente testo ha interpretato erroneamente i dati di questa pergamena, letta esclusivamente sulla base dell'opera di Paschini, affermando in modo errato che il patriarca Gregorio avrebbe riscattato Portole dall'abbazia di Moggio.⁶¹ Con la definitiva pubblicazione critica *in extenso* di questo documento si pone fine a tutte le summenzionate incertezze.

Il documento ha un'importanza eccezionale per vari aspetti della storia del Patriarcato di Aquileia nel Medio Evo, ma la sua rilevanza va oltre la dimensione regionale. In primo luogo le lamentele dell'abate per i numerosi misfatti e usurpazioni dei conti di Gorizia e dei loro fedeli ministeriali, i cavalieri di Rifembergo, riflettono fedelmente ciò che Jonathan R. Lyon ha recentemente definito in modo poetico "wrestling round" (scritto deliberatamente in gergo americano): i diversi modi informali, spesso di natura violenta, con i quali gli avvocati cercavano di ampliare le proprie giurisdizioni, aumentare le entrate e accrescere il proprio prestigio personale.⁶² L'abate si lamentava che i fratelli Mainardo IV e Alberto I si fossero appropriati dell'avvocatura sul villaggio di Biauzzo, seb-

57 Martin, *Die Regesten*, 66, doc. 501; Wiesflecker, *Die Regesten*, vol. 1, 212, doc. 791.

58 Paschini, "Gregorio di Montelongo", 66–67.

59 Recensione corretta, pur se sommaria in Ličen, "O gospodih z Rihemberka", 448.

60 Cordignano, *L'abbazia benedettina*, 112; Davide, "Il ruolo dell'abbazia", 252.

61 Banić, "Pingvente", 121. Ho corretto questa mia sfortunata inesattezza in *FIM*: doc. 1166_MP, https://fontesistrie.eu/1166_MP, e nella prossima edizione dello Statuto di Portole del 1421/22 della serie *Colana degli statuti*.

62 Lyon, *Corruption, Protection and Justice*, 1–2, 17, 221–222.

bene già i loro antenati avessero dato in pegno tale diritto al patriarca Wolfgero per cinquecento libre di denari veronesi; inoltre, furono usurpate anche le avvocature sulle località di San Canzian d'Isonzo, Pieris e Begliano a est del fiume Isonzo, tutti possedimenti che il patriarca (Ulrico II nel 1166) aveva ceduto all'abbazia di Moggio in cambio del controllo di Portole in Istria (che era un possedimento di San Gallo sin dalla fondazione e dotazione originaria del monastero) e la cui avvocatura era stata data in pegno al monastero già dal conte Mainardo III di Gorizia⁶³; anche l'avvocatura sugli abitati di Salcano e Bicinicco fu violentemente e illegalmente usurpata e i cavalieri di Rifembergo fecero lo stesso a *Sevillano*, *Laducano* e Bernici (presso Rifembergo); oltre a tutte queste appropriazioni di avvocature, i conti di Gorizia e i loro ministeriali causarono al monastero vari danni con incendi, rapine, confische e molti altri atti violenti, includendo persino i fondi di Bernici destinati al mantenimento di dodici lebbrosi ad Aquileia.⁶⁴

Un secondo elemento di rilievo è il riferimento alla prigionia dei fratelli Mainardo IV e Alberto I, che dimostra come fosse noto in tutta la regione che i figli di Mainardo III di Gorizia fossero stati ostaggi di Filippo di Spanheim, detenuti, con ogni probabilità, nel castello di Hohenwerfen dal 1252 al 1258 (Mainardo IV), rispettivamente fino al 1261 (Alberto I).⁶⁵

Infine, questo documento è prezioso anche come rara "voce dal basso", ovvero dalla prospettiva di un'istituzione ecclesiastica subordinata che in un momento di grandi turbolenze politiche, osa farsi sentire davanti a potenti arbitri della politica sovraregionale. Le lagnanze di Vecellone offrono uno sguardo raro e di prim'ordine sui concreti meccanismi del potere, sulle pressioni quotidiane e sull'erosione economica subite dai possedimenti ecclesiastici ubicati al confine tra due giurisdizioni contrapposte, nel nostro caso quelle del patriarca e dell'avvocato della Chiesa aquileiese. Al contempo, la precisione dei dati finanziari – settanta marche di danni annui per la sola perdita dei dazi, ulteriori novanta provocati da incendi e saccheggi, trentatré marche sottratte a Bernici – rivela ciò che le fonti narrative spesso non raccontano: le dimensioni materiali della violenza che permeava i rapporti tra protettori e protetti. Questo documento,

63 *FIM*: doc. 1166_MP, https://fontesistrie.eu/1166_MP; Brunettin, "Gli istituti benedettini", 97–98.

64 Non mi è noto se in questa sede si tratti del vecchio ospedale di Aquileia, fondato già dal patriarca Ulrico I Eppenstein e che venne donato all'abbazia di Moggio (*FIM*: doc. 1136_PM, art. 35, https://fontesistrie.eu/1136_PM), oppure del cosiddetto "nuovo ospedale" di Aquileia fondato dal patriarca Wolfger (Paschini, "Il patriarcato di Wolfger", 404–406).

65 Baum, *I conti di Gorizia*, 41–46; Banić, "Planning the *Reconquista*", 140 (con indicazioni di relative fonti storiche).

pertanto, non integra solamente l'immagine che noi abbiamo dei rapporti aquileiese-goriziani, ma la rende più sensibile, più precisa e vicina alle esperienze reali di coloro che furono costretti a vivere tali relazioni. Con la pubblicazione critica integrale di questa fonte viene creata finalmente una solida base per tutte le interpretazioni future, aprendo al contempo anche lo spazio a nuovi quesiti di ricerca sulla dinamica del potere avvocatesco, della violenza ritualizzata e della gestione dei beni ecclesiastici nell'Europa del pieno Medio Evo.

* * *

Documento n. 5: L'abate dell'abbazia di San Gallo a Moggio si lamenta di Mainardo IV e Alberto I di Gorizia e dei signori di Rifembergo al re di Boemia Ottocaro II e all'arcivescovo di Salisburgo.

Luogo e data: originariamente non datato; il contesto dell'arbitrato tra i conti di Gorizia e il patriarca Gregorio suggerisce la fine di agosto/settembre 1267.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 1138. Il sigillo pendente è gravemente danneggiato e non è leggibile, ma con ogni probabilità si tratta del sigillo dell'abate dell'abbazia di San Gallo di Moggio (= A).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: Martin, *Die Regesten*, 66, doc. 501; Wiesflecker, *Die Regesten*, vol. 1, 212, doc. 791.

Annotazioni sui principi editoriali: edizione diplomatica basata sul manoscritto A. L'abate utilizza il *gemipunctus* al posto del suo nome, ma da altre fonti storiche sappiamo che si tratta dell'abate Vecellone. La pergamena è danneggiata in più parti, inclusi lacune e inchiostro sbiadito; il testo è stato ricostruito solo nei punti in cui le lettere risultavano alquanto leggibili.

* * *

Vobis nobiles et illustris viris [Ottocaro]⁶⁶ Dei gratia regi Boemie et Wl(odislao) Dei gratia archiepiscopo Salçburgensi, arbitris electis in causis [et que]stionibus⁶⁷ que vertuntur seu verti sperantur inter venerabilem patrem et dominum G(regorium) Dei gratia sancte Aquilegensis ecclesie patriarcham et suos ex parte una et nobilem virum dominum Al(bertum) comitem Goricie et f[ratrem]⁶⁸ ac

66 *lac. A; em. Banić.*

67 *et questionibus] lac. A; em. Banić.*

68 *lac. A; em. Banić.*

suos ex altera, conqueritur[...]⁶⁹ abbas monasterii Mosacensis Aquilegensis diocesis, quod dicti comites usurpant sibi ius advocacie in villa de Blaguç, quam advocaciam nobili viri condam Hengelp[ertum et]⁷⁰ Meynardum fratres comites Goricie obligaverunt ecclesie Mosacensi pro quingentis libris Veronensium parvulorum, et predictam advocaciam resignaverunt tunc in manus pie memorie domini Wolfcheri Aquilegensi patriarche, recipienti pro se et ecclesia Aquilegensi, ita quod, si predicti comites vel eorum heredes aut aliqui de suis monasterium et ecclesiam Mosacensem vel eciam homines et colonos ipsius ecclesie in dicta villa de Blaguç commorantes cum albergariis, angariis, exacionibus ac eciam dampnis aliis et moles[tiis quo]cumque⁷¹ modo, ingenio vel occasione molestaverint vel gravaverint aut molestare tempta[verint]⁷², [...] ⁷³ [predi]ctam⁷⁴ advocaciam omnino amittere [debeant]⁷⁵, et predicti comites Meynardus et Albrettus fratres prefatam villam de Blaguç per albergarias, [anga]rias⁷⁶, preces, collectas et exactiones alias destruxerunt totaliter et desolaverunt.

Item usurpant sibi dicti comites ius advocacie in villa Sancti Canciani et in bonis et possessionibus dicte ecclesie Mosacensis positis in villis de Petris et Bellani de ultra Ysoncium, que condam permutata fuerunt cum domino patriarcha Aquilegensi, qui pro tempore erat, pro quadam villa de Portulis que posita est in Istria, qui patriarcha memoratam villam Sancti Canciani cum bonis et possessionibus antedictis dedit predictae ecclesie Mosacensi cum omni iure et dominio, nec ei profuit quod prefatus abbas illuc idem ius, quod pater istorum comitum in dictis bonis se dicebat habere, ab ipso pignori recepit pro certa pecunie quantitate, et promisit dictus comes per se suosque heredes ac homines ipsorum predictum abbatem et ecclesiam Mosacensem ac eorum homines et colonos in bonis et super bonis predictis decetero non gravare. Propter hoc non remanent, quin dicti comites ipsum abbatem et ecclesiam Mosacensem ac eorum homines et colonos in prefatis bonis gravent per se et suos manifeste.

Item usurpant sibi comites predicti ius advocacie in undecim mansis quos habet dictus abbas et ecclesia Mosacensis in villa de Selcano et in tribus mansis in villa de Bicinico, in omnibus predictis collectas, exactiones et angarias

69 *sic gemipunctus A; pro Wecello.*

70 *lac. A; em. Banić.*

71 *lac. A; em. Banić.*

72 *atramentum evanuit A; em. Banić.*

73 *lac. spatii circiter 6 litterarum; ex tunc coni. Banić.*

74 *lac. A; em. Banić.*

75 *lac. A; em. Banić.*

76 *lac. A; em. Banić.*

ipsi et sui inmoderate recipiendo et imponendo eisdem.

Quare dampnificata est ecclesia Mosacensis per dictos comites et suos officiales, postquam ipsi carceres exiverant, singulis annis, omnibus computatis, ad valorem septuaginta marcarum⁷⁷ et ultra denariorum Aquilegensium tantummodo de certo censu, secundum usum et consuetudinem curie extimando proventus, exceptis incendiis et rapinis et dampnis aliis illatis dicto abbati et ecclesie Mosacensi ac eorum hominibus et colonis per ipsos comites et officiales ac homines ipsorum, que extimat dictus abbas largo modo ad nonaginta marcas denariorum Aquilegensium et ultra.

Item dampnificata est ecclesia Mosacensis in capcione et post capcionem domini patriarche per dictos comites et suos in valorem decem marcarum et ultra.

Item dominus Wolricus et nepotes de Reifenberch usurpant sibi advocaciam in villis de Sevellano, Laducano et in contrata de Berniça prope Reifenberch, angarias, albergarias, collocatas et exactiones alias inmoderate recipiendo et imponendo hominibus et colonis dicte ecclesie Mosacensis commorantibus in villis predictis, quare prefate possessiones sunt fere desolate per ipsos.

Unde ecclesia Mosacensis dampnificata est per ipsos et suos singulis annis, postquam dicti comites carceres exiverant, in vintiquinque marcis tantummodo de certo censu et decimis, secundum usum et consuetudinem curie extimando proventus, exceptis rapinis et aliis dampnis illatis dicte ecclesie et suis per dictos dominos de Reifenberch et suos, que extimat abbas predictus ad XXV marcas denariorum Aquilegensium et ultra.

Item in capcione et post capcionem domini patriarche acceperunt predicti domini de Reifenberch et sui ecclesie predicte in contrata de Berniça inter vinum et bladum ad valorem XXXIII marcas denariorum Aquilegensium solummodo de certo censu et decimis, de quibus bonis et proventibus tenetur dicta ecclesia Mosacensis providere duodecim leprosis in Aquilegia annuatim.

S[uper]⁷⁸ premissis omnibus⁷⁹ paratus est⁸⁰ dictus abbas ostendere probationes et iura sua que sue sufficiant intencioni.

Quapropter celsitudini vestre suplicat dictus abbas sibi de premissis fieri iusticie complementum.

(SP)

* * *

77 *add. sup. l. A.*

78 *atramentum evanuit A; em. Banić.*

79 *add. sup. l. A.*

80 *add. sup. l. A.*

Documento n. 6: Vendita delle decime di Sovignacco

Sovignacco compare nelle fonti storiche solo a partire dall'ultimo quarto del XIII secolo, e puntualmente accanto alla figura del celebre cavaliere al servizio dei conti di Gorizia, Ottone di Sovignacco.⁸¹ Si presume che originariamente Sovignacco fosse proprietà secolare dei patriarchi di Aquileia, pur non esistendo alcun documento a noi pervenuto che avvalorasse tale ipotesi. È altrettanto possibile che si trattasse di un podere di Mainardo di Castelnero, ereditato successivamente dai conti di Gorizia attraverso il matrimonio di Enghelberto III con Matilde di Pisino. In ogni caso, alla fine del XIII secolo Sovignacco era amministrata dal nobile cavaliere Ottone, ministeriale dei conti di Gorizia e vassallo dei vescovi di Parenzo (dei quali teneva una parte di Nigrignano presso Torre) e dei patriarchi di Aquileia (dei quali teneva la metà del misterioso villaggio di *Sununburch*, di ubicazione ignota).⁸² In qualità di signore di Sovignacco Ottone disponeva, come parte del suo pacchetto giurisdizionale, anche del diritto di riscuotere le decime su vino, frumento, avena, agnelli e api (ovvero miele), ma concesse tale diritto sotto forma di feudo a un certo Valesio, figlio del defunto Pilotto di Montona, il quale poi, il 20 marzo 1281 a Pingente, vendette lo stesso feudo a un certo Salinvera di Sovignacco per duecento libbre di piccoli denari veneziani. Il documento qui pubblicato per la prima volta è proprio l'atto di tale vendita delle decime di Sovignacco.

Il documento è conservato nella sua versione originale e probabilmente si trova nell'archivio di Vienna come parte della raccolta dell'archivio familiare dei conti di Gorizia. Pur se importante per la storia locale e regionale, il documento non è mai stato neppure regestato e di conseguenza, è quasi sconosciuto alla storiografia. Camillo de Franceschi era a conoscenza di questo atto di vendita, e lesse il documento grazie a una copia molto più tarda (e di pessima qualità), un tempo conservata presso l'Archivio di Stato di Trieste e oggi nell'Archivio di Stato di Udine.⁸³ Grazie al riferimento di De Franceschi, il documento era noto anche a Peter Štih, che lo incluse nelle sue analisi su Ottone di Sovignacco, dedicandogli tuttavia una sola frase.⁸⁴ La pubblicazione *in extenso* di questo documento rivela invece nuove e rilevanti informazioni sull'Istria nel pieno Medio Evo.

81 Štih, *I conti di Gorizia*, 203.

82 Štih, *I conti di Gorizia*, 203 (con riferimento a tutte le fonti relative).

83 ASU, Patriarcato d'Aquileia, busta 2, doc. 52/1, copia semplice della metà del XVIII; De Franceschi, *Storia documentata della Contea di Pisino*, 247.

84 Štih, *I conti di Gorizia*, 203.

In primo luogo, il documento fu redatto "sotto Pinguento" (*sub Pingwento*), "presso il crocevia accanto alla chiesa di San Tommaso" (*prope ecclesiam sancti Thome in bivio*). Oggi a Pinguento non esiste nessuna chiesa dedicata a San Tommaso, ma essa viene ancora menzionata nel XVI secolo negli atti della visita pastorale di Agostino Valier.⁸⁵ Secondo il parere di Ivan Milotić l'antica chiesa pinguentina di San Tommaso sarebbe l'odierna chiesa di Sant'Anna, anch'essa ubicata al di fuori del nucleo urbano di Pinguento, in zona Goričica e pertanto si tratterebbe di un edificio sacro di origine medievale che poi, nel Barocco, avrebbe cambiato titolare.⁸⁶ Sembra questa un'ipotesi ben fondata. In ogni caso, il documento in questione rappresenta la più antica menzione della chiesa pinguentina di San Tommaso, la cui fondazione può pertanto essere datata alla metà del XIII secolo.

L'atto è stato redatto sotto forma di *instrumentum publicum* notarile e pertanto l'unica autenticazione ufficiale è il *completio* notarile, senza l'aggiunta di sigilli pendenti. Tra i testimoni convocati ed esplicitamente menzionati spicca il nome del celebre Ermanno di Pinguento, importante vassallo della Chiesa aquileiese che godeva di feudi del patriarca a Pinguento, Castelvenere e sul Carso.⁸⁷

Un ulteriore dettaglio rilevante è la caratterizzazione dell'atto giuridico di vendita, fatta "secondo le consuetudini della provincia d'Istria" (*secundum consuetudinem provincie Iстриe*). Giovanni de Vergottini ha scritto del progressivo dissolversi del concetto di "provincia d'Istria", fenomeno che si sviluppò durante il XII secolo, portando infine alla quasi completa scomparsa del quadro amministrativo-giuridico (ma anche sociale e identitario) regionale dell'Istria del XIII secolo. Per De Vergottini l'unico riferimento alla "provincia d'Istria" quale cornice regionale coesa sarebbe stato il termine *patria Iстриa* (precisamente, nella frase *secundum usum et consuetudinem patrie Iстриe*), di cui si trova menzione una sola volta in un documento piranese del 1296.⁸⁸ Questo documento di Pinguento del 1281 è un ulteriore esempio proprio di tale coesione dell'Istria quale regione unitaria, fenomeno questo che De Vergottini ha in larga misura sottovalutato nel suo studio che oggi gode a pieno titolo dello status di classico della storiografia regionale. La menzione delle "consuetudini della provincia d'Istria" rappresenta pertanto una tessera preziosa nel mosaico della storia documentata dell'Istria medievale.

85 Tacchella e Tacchella, *Il cardinale Agostino Valier*, 116.

86 Milotić, "Crkva svete Ane", 81.

87 Bianchi, a cura di, *Thesaurus ecclesiae Aquileiensis*, 138, doc. 258.

88 De Franceschi, "Chartularium Piranense", 297, doc. 222; De Vergottini, "La costituzione provinciale", 98.

In questo nostro caso il solo atto di vendita non poteva di per sé concludere la transazione, poiché si trattava pur sempre di un feudo di proprietà di Ottone di Sovignacco. Di conseguenza l'atto giuridico doveva concludersi con una nuova investitura feudale, che non poteva essere effettuata dal venditore, ma solo da Ottone di Sovignacco. Per questo motivo dopo la vendita Valesio restituì il feudo nelle mani di Ottone di Sovignacco, chiedendogli di investire l'acquirente. Trattasi del cosiddetto *resignatio in favorem* – il feudo torna al proprietario originario affinché venga concesso all'acquirente mediante investitura – del quale esistono vari esempi nell'Istria medievale.⁸⁹ Il titolare del feudo accolse tale richiesta, investì Salinvera delle decime di Sovignacco e ricevette dall'acquirente il consueto giuramento di fedeltà.

La pubblicazione integrale di questo documento conferma che l'affidarsi a registi e a riferimenti secondari, per quanto accuratamente elaborati, impoverisce inevitabilmente il potenziale interpretativo delle fonti medievali. Il riassunto di De Franceschi, fondato su una copia più tarda e lacunosa, ha omesso proprio quegli elementi che conferiscono un peso particolare a questo documento, in special modo la formula *secundum consuetudinem provincie Istrie* che mette direttamente in discussione la tesi di De Vergottini sulla dissoluzione della coesione regionale dell'Istria nel XIII secolo. Con la pubblicazione critica *in extenso*, questo atto notarile di vendita di decime apparentemente modesto diventa una testimonianza preziosa della società istriana di fine XIII secolo, la cui cultura giuridica, topografia sacra e identità regionale attendono ancora un'elaborazione storiografica più sistematica.

* * *

Documento n. 6: Valesio, figlio del defunto Pilotto di Montona, vende a Salinvera le decime di Sovignacco, feudo di proprietà di Ottone di Sovignacco, il quale successivamente investe formalmente l'acquirente.

Luogo e data: Pinguento, 20 marzo 1281.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 1638 (= A).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: n/d.

Annotazioni sui principi editoriali: Edizione diplomatica basata sul manoscritto A. Oltre alle consuete modifiche tipiche del latino medievale (come *indi-*

89 FIM: doc. 1293_GM, doc. 1305_GC, doc. 1310_FP, doc. 1310_GH, https://fontesistrie.eu/1293_GM, https://fontesistrie.eu/1305_GC, https://fontesistrie.eu/1310_FP, https://fontesistrie.eu/1310_GH

cione al posto di *indictione*; *appllicationi* al posto di *applicationi*, ecc.), il documento contiene le seguenti sviste di scrittura che rivelano la scarsa perizia del notaio: *exceptioni etiam habiti* invece di *exceptioni non habiti*; *canico* invece di *canonico*; *per se et suos heredibus* invece di *pro se et suis heredibus*; *angnorum* invece di *agnorum*; *expensas litis extare* invece di *expensas litis et extra*; *inienio* invece di *ingenio*; *resingnavit/resingnacione* invece di *resignavit/resignatione*.

* * *

In nomine Dei eterni, amen.

Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione nona, die XII exeunte marcio, actum sub Pingwento prope ecclesiam sancti Thome in bivio, presentibus Luteço, Ottusio de Civitate, Hermanno de Pingwento, Fudetico, Mengulo de Montona et aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis.

Valesius filius condam Pilotti de Montona per se suosque heredes et successores, secundum consuetudinem provincie Istrie, pro precio et foro ducentarum librarum Venecialium parvulorum, quod precium totum [fu]it⁹⁰ confessus et contentus habuisse et integre recepisse a Salinwerra qui moratur [in S]owinacho⁹¹, renuntians exceptioni etiam⁹² habiti et non recepti tempore huius contractus et omni legum et iuris auxilio, tam can[on]ico⁹³ quam civili, omnique alio suo iuri, actioni, exceptioni, defensionis, laudo, iudicio, appllicationi, consuetudini et statuto ac rei sibi competentibus et competituris cum quibus vel aliquo eorum a contentis in hoc instrumento se posset defendere vel tueri aliqualiter per se suosque heredes, vendidit, dedit et tradidit dicto Salinwerre, per se et suos heredibus⁹⁴ et cui dare voluerit recipienti, iure recti et legalis feudi domini Ottonis de Sovinacho decimam totam de Sowinacho vini, frumenti, avene, angnorum⁹⁵, apium ad habendum, tenendum, possidendum et quicquid dicto emptori suisque heredibus, vel cui dare voluerit, deinceps placuerit perpetuo faciendum, iure feudi dicti domini Ottonis in omnibus semper salvo, cum omni iure, actione, usu, requisitione, servitute, dominio et honore, commodo et utilitate sibi ex dicta vel pro dicta decima seu ad dictam decimam de iure vel de facto modo aliquo pertinenti.

90 *lac. A; em. Banić.*

91 *lac. A; em. Banić.*

92 *sic A: pro non.*

93 *sic canico A; canonico em. Banić.*

94 *per se et suos heredibus] sic A: pro pro se et suis heredibus.*

95 *sic A: pro agnorum.*

Promittens dictus venditor per se suosque heredes prefato emptori, pro se suisque heredibus et cui dare voluerit stipulanti, de predicta decima seu aliquo iure ipsius numquam litem vel questionem aliquam facere vel movere, imo eam ab omni homine, universitate, collegio, ecclesia et persona in ratione legitime defendere, varentare atque disbrigare, omneque dampnum et expensas litis extare⁹⁶ integre resarcire, nec contra predicta vel aliquod predictorum per se vel per alterum aliquo tempore dicere, facere vel venire, movere aliquo dolo, inienio⁹⁷ sive fraude, sub pena dupli valoris dicte decime minus quinque solidis Veronensium parvulorum in singulis et pro singulis capitulis stipulata atque promissa, que totiens peti et exigi possit quotiens committetur in ipsam, et ea soluta vel non, presens tamen instrumentum plenum obtineat robur.

Quibus peractis, dictus venditor per se et suos heredes resingnavit⁹⁸ et dedit dictum feudum in manus dicti domini Ottonis domini feudi predicti, ut dictum emptorem in ipso feudo investire deberet.

Qui dominus Otto, huiusmodi resingnacione⁹⁹ recepta, dictum Salinwerram emptorem, recipientem pro se et suis heredibus, de dicta decima iure recti et legalis feudi investivit, instanter recepta ab eodem Salinwerra fidelitatis et vassallatici debiti iuramentum, quod in talibus recipi consuevit.

(SN) Ego Bertoldus sacri pallacii notarius hiis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et roboravi.

Documento n. 7: Il testamento di Ulrico di Momiano

Il 18 dicembre 1291 il Maggior Consiglio veneziano approvò un decreto in base al quale andavano raccolti "tutte le giurisdizioni" (*omnes iurisdictiones*) e "tutti i patti e tutti i privilegi che riguardano la giurisdizione del Comune di Venezia" (*omnia pacta et omnia privilegia que faciunt ad iurisdictionem Communis Veneciarum*).¹⁰⁰ In forza di questa decisione vennero create due serie di libri copiarli che oggi costituiscono serie archivistiche di eccezionale importanza per la storia di Venezia: *Pactorum libri* e *Commemorialium libri*, noti nella storiografia

96 sic A: pro et extra.

97 sic A: pro ingenio.

98 sic A: pro resignavit.

99 sic A: pro resignatione.

100 Cessi, a cura di, *Deliberazioni del Maggior Consiglio*, vol. 3, 310, doc. 119; Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, vi.

grafia come "Patti" e "Commemoriali".¹⁰¹ Mentre nei *libri pactorum* venivano di regola (anche se non esclusivamente) trascritti i trattati stipulati da Venezia con altri soggetti politici esterni (città, governanti, re, imperatori...), nei *libri commemoriali* si copiavano le più svariate tipologie di documenti, formando in tal modo una vera e propria miscellanea di atti ritenuti importanti per la politica estera veneziana, ma la cui forma non si adattava alla cornice più solenne della serie dei *Pacta*.¹⁰² Sebbene i documenti venissero per lo più inseriti nei registri dei *Commemorialium libri* nel momento in cui giungevano alla cancelleria veneziana, e pertanto le copie fossero per la gran parte contemporanee agli originali, ci sono anche casi in cui nei registri venivano trascritti documenti più vecchi che, come giustamente osserva Predelli, "vi venivano trascritti perché le trattative in corso producevano il bisogno di averli sott'occhio".¹⁰³ Nel 1317 ebbe inizio la trascrizione di documenti nel secondo libro della serie *Commemoriali* ed è proprio in esso che si trovano le copie di tre documenti della seconda metà del XIII secolo, di grande importanza per l'Istria medievale, in particolare per Cittanova.

Infatti, il 20 febbraio 1325 (1324 *more Veneto*), sui fogli 159r–v (158r–v secondo la più antica foliazione) furono trascritti tre documenti riguardanti la famiglia di cavalieri di Momiano e i loro rapporti con il comune di Cittanova. Gli atti furono copiati in forma di *vidimus*, il più vecchio fu emanato a Cittanova il 2 agosto 1259, il secondo, sempre a Cittanova il 30 gennaio 1261, mentre il terzo fu redatto a Muggia il 13 luglio 1295. Il primo documento attesta l'elezione di Biaquino I di Momiano a podestà "perpetuo" di Cittanova; il secondo documento emanato meno di due anni dopo, è la formale rinuncia di Biaquino a tale carica; il terzo atto è un estratto del testamento di Ulrico di Momiano, figlio ed erede di Biaquino.

Tutti e tre i documenti furono a lungo noti esclusivamente sotto forma di regesti, quelli più vecchi pubblicati da Antonio Stefano Minotto e quelli successivi e assai migliori curati da Riccardo Predelli.¹⁰⁴ Furono queste edizioni *in regesto* alla base delle analisi svolte dai grandi nomi della storiografia istriana, da Giovanni De Vergottini a Camillo De Franceschi fino a Peter Štih.¹⁰⁵ Solo in

101 Pozza, "I libri pactorum", 196; Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, vii.

102 Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, vii-ix.

103 Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, ix.

104 Minotto, *Acta et diplomata*, vol. 1, 26–27, 44–45; Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, 170–171, docc. 4–6.

105 De Vergottini, *Lineamenti storici*, 104; De Vergottini, "Momenti e figure", 20–21; De Vergottini, "Per la revisione", 63; De Franceschi, "Il ramo dei Duinati", 84–85, 95–96; Štih, *I conti di Gorizia*, 172; l'analisi più recente è Jenko Kovačić, *Mesto in Škof v Istri*, 172–175.

tempi più recenti i due documenti più antichi emanati a Cittanova nel 1259 e nel 1261, sono stati editati *in extenso* da Ana Jenko Kovačič e pubblicati nella sua pregevole tesi di dottorato.¹⁰⁶ Tuttavia, poiché il terzo documento, quello emanato a Muggia nel 1295 che insieme agli altri due costituisce un unico insieme, non è ancora stato pubblicato integralmente, e in questa sede viene edito criticamente *in extenso*.

Trattasi di un estratto del testamento di Ulrico di Momiano, figlio ed erede di Biaquino I e fratello di Conone II di Momiano.¹⁰⁷ Il testamento non fu purtroppo trascritto *in extenso* nel secondo libro della serie *Commemorialium*, ma vennero annotate soltanto le parti che Venezia riteneva rilevanti. Questo fatto era stato già correttamente osservato da Camillo De Franceschi, che pertanto definì a ragione questo documento quale "breve estratto".¹⁰⁸

Il testamento scritto ha la forma di atto pubblico notarile (*instrumentum publicum*), ma i legati testamentari di Ulrico sono redatti nella forma di discorso diretto dello stesso testatore. Purtroppo, soltanto due legati sono stati ricopiati: nel primo, Ulrico scelse il monastero di San Domenico di Capodistria come luogo di sepoltura e lasciò alla stessa comunità monastica il suo cavallo da guerra nero. Il secondo legato trascritto riguarda il comune di Cittanova, ed è questo il motivo per cui Venezia fece registrare il documento nel *Commemorialium Liber II*. Ulrico, infatti, cedette ai Cittanovesi "tutte le carte, le garanzie e gli strumenti" (*omnes cartas, securitates et instrumenta*) inerenti Cittanova da lui posseduti, sia in relazione al comune che a singoli abitanti del luogo. Inoltre, come stabilito dallo stesso testatore, tutti questi documenti relativi a Cittanova perdevano il loro valore giuridico (*careant omni robore firmitate*). In tal modo Ulrico di Momiano, figlio ed erede di Biaquino I che fu per un breve periodo signore di Cittanova, rinunciò a tutti i diritti che lui e la sua famiglia avrebbero potuto vantare sul comune cittanovese e sui suoi abitanti. Poiché dal 1270 Cittanova aveva riconosciuto la sovranità veneziana, questo legato testamentario aveva un'importanza cruciale per Venezia.¹⁰⁹ Infine, Ulrico nominò Ugo II di Duino esecutore del proprio testamento, suo cugino di secondo grado (il nonno di Ulrico, Vossalco, e il nonno di Ugo II, Ugo I, erano fratelli).¹¹⁰ Due giorni dopo

106 Jenko Kovačič, *Mesto in škof v Istri*, 285–286, docc. 2-3; *FIM*: doc. 1259_PE, https://fontesistrie.eu/1259_PE, doc. 1261_PE, https://fontesistrie.eu/1261_PE.

107 Štih, *I conti di Gorizia*, 180 (fig. 14: Tavola genealogica dei signori di Momiano).

108 De Franceschi, "Il ramo dei Duinati", 95.

109 Cessi, a cura di, *Deliberazioni del Maggior Consiglio*, vol. 2, 59, doc. 58; Banić, "Planning the Reconquista", 148.

110 Štih, *I conti di Gorizia*, 180 (Fig. 14: Tavola genealogica dei signori di Momiano). Nella storiografia esistono tuttora delle discrepanze in merito alla ricostruzione dell'albero genealogico dei signori di Duino e di Momiano: cf. Kosi, *Spod na prehode*, 215.

aver dettato il testamento, il 15 luglio 1295 Ulrico ricevette la comunione dal sacerdote Andrea e alla presenza di numerosi testimoni riuniti nella casa muggesana del testatore, confermò ufficialmente il proprio testamento.

Tutti e tre i documenti pongono un quesito agli storici, al quale attualmente è impossibile rispondere: perché questi tre atti furono trascritti nel *Commemorialium Liber II* proprio il 20 febbraio 1325? Infatti, come osservato da Predelli, documenti più vecchi venivano copiati nei registri *Commemoriali* solo se in quel momento erano d'interesse per Venezia. Cittanova era un possedimento veneziano dal 1270 e nel 1325 Venezia godeva pacificamente dei suoi possedimenti istriani sulla base degli accordi con i patriarchi di Aquileia, ai quali, per gli stessi, pagava annualmente un tributo di 450 marche aquileiesi.¹¹¹ Era un periodo in cui non c'erano tensioni tra il patriarca Pagano della Torre e Venezia per quanto riguarda l'Istria, e i ministeriali di Momiano avevano già iniziato il loro rapido declino, avendo perso il controllo di Momiano, che nel 1312 passò nelle mani dei conti di Gorizia.¹¹² Resta dunque un mistero che cosa fosse accaduto esattamente nel febbraio 1325 per indurre la cancelleria veneziana a trascrivere i tre documenti - prove documentarie del fatto che i signori di Momiano non avessero alcun diritto a Cittanova – nel libro *Commemorialium*. Non è impossibile tuttavia, che Biaquino III, il quale aveva fondato il centro del proprio potere a Castiglione, dopo la morte del conte Enrico II di Gorizia nel 1323 e il generale caos e vuoto di potere che tale morte inaspettata aveva provocato in tutto il Patriarcato di Aquileia, avesse mosso qualche pretesa, ovvero iniziato a rivendicare alcuni diritti sul comune di Cittanova.¹¹³

Con la pubblicazione integrale di questo estratto del testamento di Ulrico di Momiano vengono finalmente editi criticamente *in extenso* tutti i documenti che compongono il "fascicolo" documentario veneziano relativo ai cavalieri di Momiano e al comune di Cittanova della seconda metà del XIII secolo. Con questa pubblicazione viene fatto anche un ulteriore passo verso uno studio e una valutazione sistematici del potere e dell'influenza dell'importante famiglia ministeriale istriana dei cavalieri di Momiano, che meritano indubbiamente una monografia scientifica dedicata.

* * *

111 Su questo "tributo istriano" ho scritto una monografia, che mi auspico venga pubblicata nel 2026. Fino ad allora, vedi Banić, *Barmecidal Margraviate*, 78, 88.

112 De Franceschi, "Il ramo dei Duinati", 97–98; Štih, *I conti di Gorizia*, 174–175 (con riferimenti dettagliati alle fonti primarie).

113 Štih, *I conti di Gorizia*, 49, 64, 70.

Documento n. 7: Estratto del testamento di Ulrico di Momiano.

Luogo e data: Muggia, 13 e 15 luglio 1295.

Fonte: Archivio di Stato di Venezia, *Libri commemoriali*, reg. 2: *Commemorialium Liber II*, fol. 159v. Copia semplice sotto forma di *vidimus*, redatta il 20 febbraio 1325. Sopra la copia compare il titolo *Emonia* nell'angolo superiore sinistro, la data *M^oCCCXXIII^{II}, indictione VIII^a, die XX february*, e nuovamente *Emonia* nell'angolo superiore destro. Il *vidimus* ha il seguente titolo: *Hoc est exemplum cuiusdam testamenti cuius tenor per omnia talis est*.

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: Minotto, *Acta et diplomata*, vol. 1, 44–45; Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, 171, doc. 6.

Annotazioni sui principi editoriali: Edizione diplomatica basata sul manoscritto B. Il copista ha ommesso per errore *inspecturis* nella *publicatio*; il verbo *careat* è stato emendato in *careant* per corrispondere al soggetto *omnes car-tae, securitates et instrumenta*.

* * *

In nomine Christi.

Anno a¹¹⁴ Eius nativitate millesimo CC nonagesimo quinto, indictione octava, die mercurii tercieodocimo intrante iulio.

Actum in burgo Mugle in domo condam domini Varnerii.

Notum sit omnibus presentem paginam [*inspecturis*]¹¹⁵, quod dominus Vori-chus de Mimigliano filius condam domini Biachini, sana mente et recto consilio tamen gravato corpore sedens super lectum suum et meditans huius vite imbecilitatem, timens inordinatum occasum mortis succumbere, Deoque nolens ad intestate decedere suorum bonorum coram domino presbitero Andrea suo penitentiali, domina Adeleta uxore sua et me Almerico notario voluit facere dispositionem, sic dicens:

“Inprimis et Dei nomine mihi sepulturam eligo apud monasterium sancti Dominici de Iustinopoli ac ipsi monasterio et fratribus eiusdem loci dimitto et ordino dari dexstrarium meum maiorem nigrum pro anima mea”.

Et inter cetera que in testamento continentur, dixit:

“Item dimitto, relinquo et ordino reddi et dari illis de Emonia omnes cartas,

114 *ex ac corr. B.*

115 *om. B; em. Banić.*

securitates et instrumenta quas et que habeo super eos communiter et divisim, que Perticha gastaldio Mugle habet, et semper carea[n]t¹¹⁶ omni robore firmitate".

Et inter cetera dimisit, dominum Ugonem de Duyno suum constituit comisarium et procuratorem in agendis, exercendis et procurandis omnibus factis suis post eius obitum.

Item die veneris proximo sequenti quinto decimo intrante iulio, in domo predicta, hora quinta, idem presbiter Andreas eidem domino Voricho corpus domini nostri Iesu Christi presentavit, ante assumptionem idem dominus Voricus sana mente rectoque consilio tamen corpore gravato omnia que predixerat coram ipso domino presbitero Andrea et domina Adeleta et me Almerico notario laudavit et confirmavit pro suo testamento et ultima voluntate vel quocumque modo melius valere possit pro se ac suis heredibus et successoribus ratum et firmum iussit haberi sub pena et in pena omnium damnorum et interesse solvenda contrafacientes valentibus ipsum servare testamentum sive legata, cuius confirmationis interfuerunt testes domini magister Egidius phisicus qui moratur Aquilegie, Almericus Spandinuces, Ottonellus Barbeti, Philippus de Carintia, Tomas Muglensis, Vivianus quondam Artuci, Matheus condam Pilipini et alii quam plures.

Ego Almericus Muglensis imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi¹¹⁷ et roboravi.

* * *

Documento n. 8: Pace tra Buie e Piemonte d'Istria

Il governo del patriarca Ottobono Razzi da Piacenza (reg. 1302-1315) fu per molti aspetti toccato dall'inarrestabile ascesa del conte Enrico II di Gorizia, avvocato della Chiesa aquileiese, il quale con la sua perspicacia, il suo acume politico e il sostegno di numerose famiglie eminenti del Friuli e dell'Istria riuscì quasi a paralizzare il potere effettivo dei patriarchi di Aquileia.¹¹⁸ Si conosce pochissimo dell'aquileiese Margraviato d'Istria del periodo. Si sa, ad esempio, che nel 1306 il patriarca Ottobono nominò quale suo marchese in Istria Pietro di Castropola, eminente magnate istriano e signore di Pola, e che condusse

¹¹⁶ careat B; em. Banić.

¹¹⁷ iter. B.

¹¹⁸ Traversa, *Ottobono de' Razzi*; Paschini, *Storia del Friuli*, 426–440; Brunettin, "L'evoluzione impossibile", 121–151; Brunettin, "Una fedeltà insidiosa", 312–317.

numerosi negoziati con Venezia inerenti alle giurisdizioni istriane, senza tuttavia ottenere risultati che andassero oltre quanto già concordato nel 1300 dal suo predecessore, il patriarca Pietro.¹¹⁹ Con la pubblicazione del presente atto, documento finora del tutto sconosciuto alla storiografia, emergono nuovi dettagli preziosi sull'Istria aquileiese durante la prima fase del governo del patriarca Ottobono.

Il documento è un atto di procura (*instrumentum procurationis*), redatto sotto forma di *instrumentum publicum* notarile e conservato in originale. Il documento contraddistinto da una *narratio* singolare, riferisce che tra Buie da una parte e Piemonte e il conte Enrico II di Gorizia (signore di Piemonte) dall'altra, era scoppiato uno scontro che, tra l'altro, aveva portato al sequestro di un grande numero di bestiame appartenente a Buie. Pertanto, nella lite intervenne Vicardo II di Pietrapelosa, marchese d'Istria, nel tentativo di riconciliare le parti in lite. Spinto da Vicardo, il conte Enrico II di Gorizia acconsentì alla restituzione del bestiame confiscato, ma solo previo pagamento di una garanzia di duemila libbre di piccoli denari veneziani, che era una somma enorme. A titolo di confronto, Venezia versava annualmente ai patriarchi di Aquileia quattrocotocinquanta marche per i diritti su numerosi comuni istriani, il che corrisponde a quattromiladuecento libbre di piccoli denari veneziani (al cambio del 1307: 1 marca aquileiese = 9 libbre, 6 soldi e 8 piccoli denari veneziani).¹²⁰ Gli abitanti di Buie non ebbero altra scelta se non quella di piegarsi alle richieste del più potente nobile della regione.

L'atto venne emesso dal comune di Buie rappresentato dal gastaldo Cristoforo e dal meriga Bonifante e come procuratori vennero designati Odorico di Muggia (all'epoca abitante di Buie) e Leonardo. Ai due venne conferita una speciale procura affinché si presentassero davanti al conte Enrico II di Gorizia per consegnargli in nome del comune di Buie la somma richiesta di duemila libbre di piccoli denari veneziani, così da arrivare definitivamente alla pace tra Buie da una parte e Piemonte e il conte di Gorizia dall'altra. Oltre a Odorico e Leonardo, il comune di Buie inviò altri sei suoi cittadini, con l'incarico di giurare in nome del comune l'osservanza di tutto quanto fosse stato concordato in quell'occasione con il conte di Gorizia. L'atto fu emesso davanti alla porta del castello di Buie, in un'assemblea pubblica di tutti i cittadini (*ante portam castris Bulliarum*

119 Ho dedicato una monografia a questi accordi tra Ottobono e Venezia e mi auspico di pubblicarla nel 2026.

120 Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, 80, doc. 340.

in publico rengo), e venne redatto e autenticato con la sua firma dal notaio locale Sclavonia di Buie.¹²¹

Questo documento finora del tutto sconosciuto, getta nuova luce su molti aspetti dell'Istria aquileiese d'inizio XIV secolo, ma al contempo pone ai ricercatori anche nuovi interrogativi ai quali per il momento è impossibile rispondere. Infatti, non è noto quale fosse stato l'esatto motivo dello scoppio del conflitto tra Buie e Piemonte né quale sia stato l'andamento di questa guerra locale che, sembra proprio, fosse stata sufficientemente distruttiva da richiedere l'intervento del marchese istriano.

Per quanto riguarda il mediatore, finora era a noi sconosciuto il dato che Vicardo II di Pietrapelosa, indubbiamente il membro più celebre di questa eminente famiglia cavalleresca istriana, fosse stato nominato marchese d'Istria.¹²² Il presente documento fornisce pertanto nuove informazioni sia sui ministeriali di Pietrapelosa, sia sulla cronologia dei marchesi istriani, temi ai quali vanno dedicate nuove analisi scientifiche.¹²³

Per quanto riguarda il comune di Buie, il documento non offre sostanzialmente nulla di nuovo, se non il fatto che si trattava di una città che era riuscita a raccogliere duemila libbre di piccoli denari veneziani per comprare la pace con il conte Enrico II di Gorizia. Infatti, altri documenti attestano che il comune buiese aveva i propri gastaldi e merighi oltre ai consigli cittadini, e questo documento conferma perfettamente una tale organizzazione comunale.¹²⁴

Infine, va menzionato pure l'istituto giuridico dell'*iuramentum de calumnia*, che compare in questo atto.¹²⁵ Trattasi di un giuramento per frenare le calunnie infondate (*sacramentum de calumnia vitanda*), che trae origine dal procedimento civile romano, reso obbligatorio dall'imperatore Giustiniano nella fase di *litis contestatio* – l'attore doveva giurare che la sua causa fosse fondata e non mossa da intenti persecutori verso la controparte, mentre il convenuto giurava di difendere il caso in buona fede.¹²⁶ Dopo la quasi completa scomparsa di questo tipo di giuramento dalla prassi altomedievale dell'Europa occidentale, sotto l'influenza

121 Questo notaio è noto anche grazie ad altri documenti, ad esempio De Franceschi, "Chartularium Piranense (II)", 21, doc. 1.

122 Benedetti, "Gli antichi signori di Pietrapelosa", 8–13 (finora la migliore analisi del personaggio e dell'opera di Vicardo II di Pietrapelosa); Darovec, *Petrapilosa*, 68–77 è pieno di errori interpretativi.

123 Joppi, "Saggio di serie", 252–254 è un elenco estremamente incompleto dei margravi istriani, con molti errori; l'ultimo lavoro sui cavalieri di Pietrapelosa, parte della monografia di Darovec, *Petrapilosa*, ha enormi lacune.

124 Banić, "Buie nel Medioevo", 87–88.

125 Brundage, "The Calumny Oath", 793–805.

126 Brundage, "The Calumny Oath", 796.

dell'ormai imperante diritto consuetudinario germanico, esso iniziò a riapparire nel nord Italia e nel sud della Francia agli inizi dell'XI secolo, per diventare entro la metà del XII secolo un elemento standard dei procedimenti canonici e civili.¹²⁷ Nel contesto del documento in questione, il *sacramentum de calumnia* ha la sua funzione classica: conferisce ai procuratori Odorico e Leonardo, insieme ai sei cittadini che agiscono *in anima* dell'intero comune, il potere di giurare davanti al conte Enrico II di Gorizia che i cittadini di Buie non agiscono con intenti dolosi, che accettano l'accordo in buona fede e non intendono contestare successivamente le condizioni pattuite. Questa forma di applicazione del *iuramentum de calumnia* nella soluzione di liti comunali conferma quanto fosse radicata la cultura giuridica romano-canonica nei comuni istriani all'inizio del XIV secolo.

La pubblicazione integrale di questo documento fino ad ora sconosciuto, amplia in maniera significativa le conoscenze sull'Istria aquileiese agli inizi del XIV secolo. E soprattutto, esso illustra chiaramente la posizione dominante del conte Enrico II di Gorizia nella regione: il suo potere era tale che un comune istriano fu costretto a versare la cifra astronomica di duemila libbre di piccoli denari veneziani, quasi la metà del tributo annuo di Venezia per l'intera Istria aquileiese, solo per recuperare il bestiame sequestrato e assicurarsi la benevolenza del conte. E in questo contesto il marchese Vicardo II di Pietrapelosa, rappresentante ufficiale del potere dei patriarchi-margravi in Istria, agiva solo come mediatore, mentre il reale potere decisionale era nelle mani del conte goriziano. Questa asimmetria tra gerarchia formale e i reali rapporti di potere riflette perfettamente la paralisi del governo di Ottobono Razzi, del periodo in cui il conte Enrico II di Gorizia aveva concentrato *de facto* nelle sue mani il potere effettivo nello stato secolare dei patriarchi di Aquileia. Pertanto, da annotazione locale di un contenzioso tra due modesti comuni, questo documento diventa preziosa testimonianza della geografia politica del potere nell'Alto Adriatico alla vigilia dei grandi conflitti che avrebbero segnato il resto del XIV secolo.

* * *

Documento n. 8: Il comune di Buie conferisce ai propri rappresentanti il potere di consegnare in suo nome la somma di duemila libbre di piccoli denari veneziani al conte Enrico II di Gorizia, quale garanzia di restituzione del bestiame sequestrato in seguito allo scontro tra Buie e Piemonte.

Luogo e data: Buie, 26 marzo 1305.

127 Brundage, "The Calumny Oath", 797-798.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 3439 (= A).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: n/d.

Annotazioni sui principi editoriali: Edizione diplomatica basata sul manoscritto A. Oltre alle classiche correzioni tipiche del latino medievale (quali *indicione* invece di *indictione*; *ventillata* invece di *ventilata*; *dampna* invece di *damna*, ecc.), il documento presenta i seguenti errori attribuibili al notaio: *locii* e *sindicii* invece di *loci* e *sindici*, *manutendum* invece di *manutenendum*, nonché il pleonaso *et suosque*.

* * *

(SN) In nomine Domini.

Anno Eiusdem millesimo trecentesimo quinto, indicione tercia, die sexto exeunte mense marcii.

Cum quedam questio ventillata fuisset inter homines de Poymonto subditos egregii viri domini Henrici comitis Goricie et Tirolis ex una parte et Commune ac homines de Bulleis ex allia, et in hoc medio per gentem dicti domini comitis dampna multa gravia illata fuissent atque bestialia dictis hominibus de Bulleis accepta, accessit nobilis vir dominus Vicardus de Petra Pillosa Ystrie marchio, volens predicta Dei auxilio et alliorum suorum amicorum mediante concordare, si de voluntate dicti domini comiti proceserit.

Unde ad petitionem dicti domini comitis requisita fuerit securitas a dictis hominibus de Commune de Bulleis de duo millia libris denariorum Venecialium parvorum causa restituendi eis bestialia predicta, ad hoc ut homines de Bulleis et Commune predictum ad gratiam dicti domini comitis possent permanere.

Qui vero Christofforus gastaldio et Bonifante maricus Communis de Bulleis de voluntate et consensu tocus Consilii universitatis Communis predicti de Bulleis fecerunt, constituerunt ac ordinaverunt viros providos et discretos Ordolicum, qui fuit de Mugla, nunc habitorem in Bulleis et Leonardum eiusdem locii¹²⁸ dillectos cives suos de Bulleis suos certos nuncios, ambaxatores, syndicos et legitimos, generalles procuratores in questio et causa predicta, ita tamen quod predicti procuratores, sindicii¹²⁹ posint et valleant nomine et vice ac universitatis et Communis predicti de Bulleis coram nobile et egregio viro predicto domino comite comparere et predictam securitatem de duo millia libris

128 sic A.

129 sic A.

denariorum Venecialium parvorum cum obligatione omnium suorum bonorum predicti Communis de Bulleis presentium et futurorum dicto domino comiti prestare ac eciam cum Petro filio quondam Ingaldey et Michaele dicto Berra, Fante filio quondam Sclavi et Rapayo ac Albena dicto Cristano et Çitadino omnibus de Bulleis nomine et vice ac in anima hominum et Commune de Bulleis dicto domino comiti iurare ac sacramentum de calumpnia cuiuslibet alterius generis facere ad manutendum¹³⁰ et observandum ea, que super negotio predicto quo a dicto domino comite et dicti procuratores, sindicii¹³¹ duxerint faciendum et agendum, et [in]¹³² omnibus et per omnia facere et exercere et que opportuna ac necessaria fuerit in predictis tam[quam]¹³³ predicti Christoforus et Bonifante ac totum Commune de Bulleis ibidem coram presencia dicti domini comitis interessent.

Promiserunt insuper dicti Christoforus gastaldio et Bonifante maricus Communis de Bulleis per se et suosque¹³⁴ successores nomine et vice et universitatis Communis predicti et de voluntate et consensu eiusdem hominum et Communis de Bulleis, quod quidquid predictos Odorlicus et Leonardus procuratores et¹³⁵ alios omnes infrascriptos in predictis vel circha predicta cum dicto domino comite duxerint faciendum et procurandum ratum et gratum et firmum perpetuo habere atque tenere nec non contrafacere vel venire per se vel per alios aliquo racione vel occasione, exceptione de iure vel facto, dolo, fraude, aliquo ingenio sive causa, cum obligatione omnium suorum bonorum dicti Communis presencium et futurorum, dans mihi notario, recipienti pro divisa parte, satisdandi ac ipsos sindicos, procuratores ab omni honore dampnorum et expensarum ac interesse rellevare et in iudicio sisti et de iudicato solvi.

Actum ante portam castri Bullearum in publico rengo, presentibus nobille viro Girardo da Varmo, Peregrino et Clarusio de Castrovenere, Detherico dicto Crachoer et alliis testibus pluribus ad hec vocatis et rogatis.

Et ego Sclavogna de Bulleis auctoritate imperialis aule notarius hiis omnibus in[terfui rogatus scripsi et]¹³⁶ roboravi.

* * *

130 sic A: pro manutenedum.

131 sic A.

132 lac. A; em. Banić.

133 lac. A; em. Banić.

134 et suosque] sic A.

135 add. sup. l. A.

136 atramentum evanuit A; em. Banić.

Documento n. 9: Investitura di villaggi abbandonati nei dintorni di Draguccio

La serie archivistica *Allgemeine Urkundenreihe* dell'Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna nasconde un ulteriore documento del periodo del patriarca Ottobono e del conte Enrico II di Gorizia, finora completamente sconosciuto alla storiografia. Trattasi di un atto di investitura di feudo emesso dal patriarca aquileiese Ottobono il 13 gennaio 1310 a Cividale, con il quale un certo Enrico Sturon da Lienz, capitano di Piemonte d'Istria, riceve in possesso tre villaggi abbandonati nei dintorni di Draguccio.

Il documento è conservato nella sua forma originale e redatto sotto forma di atto pubblico notarile sigillato, di tipo documentale misto, il quale oltre alla *completio* notarile ha anche il sigillo pendente dell'autore come ulteriore strumento di autenticazione. Il sigillo pendente di ceralacca del patriarca Ottobono si è conservato molto bene e rappresenta un prezioso esempio di materiale sfragistico dei patriarchi di Aquileia. Il sigillo è rotondo, impresso in ceralacca rossa e raffigura il patriarca aquileiese seduto con il pastorale in mano (*typus maiestatis*); la legenda recita: OTTOBONUS DEI GRA(TIA) S(AN)C(T)E SED(IS) AQUILEGEN(SIS) PATRIARCHA.

L'atto è di enorme importanza per la storia di Piemonte d'Istria, poiché anticipa la prima menzione documentata del capitano della località dal 1321 al 1310, il che risulta tuttora coerente con l'ipotesi di Štih sul fatto che questa località fosse diventata sede del capitano durante la vita del conte Enrico II di Gorizia.¹³⁷ In ogni caso, il primo capitano di Piemonte d'Istria non è più Artuico di Castel San Michele, menzionato nel 1321, ma il suddetto Enrico Sturon da Lienz.¹³⁸

Il documento venne redatto nel gennaio 1310, il che lo rende particolarmente importante visto che all'epoca era in atto il conflitto armato tra Venezia da un lato e il patriarca Ottobono assieme al conte Enrico II dall'altro.¹³⁹ Il periodo bellico viene anche svelato dall'espressione *perfidis Veneti*, con la quale il patriarca descrive i suoi nemici in Istria. La guerra in atto in Istria contro Venezia costituisce anche il principale motivo per cui il capitano goriziano di Piemonte viene investito di questo feudo: perché possa continuare a dare il suo aiuto nella lotta contro i nemici della chiesa aquileiese.

¹³⁷ Štih, *I conti di Gorizia*, 183.

¹³⁸ FIM: doc. 1321_MP, https://fontesistrie.eu/1321_MP.

¹³⁹ La guerra iniziò nel dicembre 1309 e durò fino al giugno 1310. Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, 145, doc. 635; Cessi e Bennato, a cura di, *Venetiarum historia*, 208; De Vergottini, *Lineamenti storici*, 132-133; Paschini, *Storia del Friuli*, 433; Colombo, *Storia di Muggia*, 49-51; Brunettin, "L'evoluzione impossibile", 145.

All'oggetto dell'investitura ci sono tre villaggi dei dintorni di Draguccio, difficili da ubicare con precisione: *Hovmolt*, *Krimalt* e *Gerzhel*. I tre paesini, come risulta espressamente nel documento, sono *pustote*, e non danno da anni nessun introito alla chiesa aquileiese. Il termine in questione è uno slavismo ed è stato attestato anche in altre fonti friulane medievali (dal XIII secolo in poi) con il significato di terreni o villaggi abbandonati/incolti.¹⁴⁰ Questi tre possedimenti vennero conferiti al capitano di Piemonte d'Istria come feudo ereditabile sia in linea maschile sia femminile, con l'unico obbligo di pagamento di un tributo annuo di dieci grossi veneziani nel giorno della festa di San Michele (29 settembre). L'investitura venne celebrata con il gesto rituale del tocco del bordo della clamide del patriarca, pratica tipica dei patriarchi aquileiesi attestata in numerosi altri documenti.¹⁴¹

La pubblicazione integrale di questo documento finora sconosciuto offre molteplici elementi utili alla conoscenza dell'Istria aquileiese nel primo decennio del XIV secolo. In primo luogo, il documento sposta di un intero decennio la prima menzione a noi nota del capitano di Piemonte d'Istria – da Artuico di Castel San Michele nel 1321 a Enrico Sturon da Lienz nel 1310 – confermando così ulteriormente l'ipotesi di Štih sull'organizzazione istituzionale del governo goriziano in Istria durante il potere del conte Enrico II. Inoltre, il documento fornisce una rara visione della dinamica dei rapporti tra Aquileia e Gorizia in un contesto bellico: il patriarca Ottobono agisce *ad supplicationem* del conte Enrico II, premiando con un feudo il suo capitano per quanto fatto *contra perfidos Venetos*, mettendo così chiaramente in luce la simbiosi tra il patriarca formalmente sovrano e il conte effettivamente dominante nella resistenza comune contro l'espansione veneziana. Contemporaneamente, la descrizione dei tre villaggi quali *pustote* – slavismo presente in documenti friulani dal XIII secolo – comprova la crisi demografica ed economica dell'entroterra istriano, forse probabile conseguenza delle distruzioni belliche a risultato dei numerosi conflitti. Infine, la dettagliata descrizione della cerimonia di investitura *per fimbriam clamidis* e l'eccellente stato di conservazione del sigillo del patriarca Ottobono rendono questo documento una preziosa appendice sia del materiale diplomatico che di quello sfragistico del Patriarcato di Aquileia. Pertanto, il presente documento va oltre il semplice contesto storico locale di Draguccio e Piemonte e diventa testimonianza chiave sulle istituzioni, sul rituale e sulla

140 Kos, "Pustota", 397–404; Skubic, "Leksikalni vplivi", 156.

141 FIM: doc. 1389_PI, https://fontesistrie.eu/1389_PI; Paschini, "Bertoldo di Merania", 40, n. 4; Zabbia, "L'investitura notarile", 201; Darovec, *Auscultauerint cum notario*, 65–66.

geopolitica dell'Istria tardomedievale, in un momento in cui a scontrarsi sul suo territorio erano le ambizioni di tre grandi potenze: Venezia, i patriarchi aquileiesi e i conti di Gorizia.

Documento n. 9: Su proposta del conte Enrico II di Gorizia il patriarca aquileiese Ottobono investe Enrico Sturon da Lienz, capitano di Piemonte d'Istria, del feudo costituito da tre villaggi abbandonati nei dintorni di Draguccio.

Luogo e data: Cividale, 13 gennaio 1310.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 3869 (= A).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: n/d.

Annotazioni sui principi editoriali: Edizione diplomatica basata sul manoscritto A. La lingua usata nel testo non esige commenti editoriali particolari.

In nomine Domini, amen.

Anno Eiusdem millesimo trecentesimo decimo, indictione octava, die terciodecimo intrante mense ianuario, in Civitate Austrie in patriarchali palacio, presentibus fratre Gerardino Emonense electo, Manfredo de Minorio canonico Vecerllensi, Folchero de Urunspersch, Hanzmanno de Goricia militibus, Vanno de Fortibraciis de Pistorio et multis aliis testibus.

Reverendus pater et dominus dominus Ottobonus sancte sedis Aquilegensis patriarcha, intellecto per eum quod ville de Hovmolt et Krimalt site in Ystria iuxta Draguzt et Gerzhel pustote sunt, et iam est diu quod de eis Aquilegensis ecclesia nullos redditus habuit, considerans etiam grata et devota servicia que Henricus Sturonus de Lunzt commorans in Ystria in Poymont filius condam Prucardi nunc capitaneus pro domino Henrico comite Goritie in Poymont exhibuit ipsi domino patriarche et Aquilegensis ecclesie in partibus Ystrie contra perfidos Venetos et exhibere poterit in futurum, et ut animus ipsius ad servitia ipsius domini patriarche et Aquilegensis ecclesie ferventius animetur, prefatum Henricum ibidem presentem et recipientem pro se et filiis suis masculis et feminis ad supplicationem dicti domini Goritie comitis de ipsis villis cum omnibus iuribus ad ipsum dominum patriarcham et Aquilegensis ecclesiam in ipsis villis spectantibus suo nomine et Aquilegensis ecclesie iure livelli per fimbriam sue clamidis investivit ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid voluerit fatiendum, prefati domini patriarche et Aquilegensis ecclesie ac cuiu-

scumque alterius iuribus in omnibus semper salvis, solvendo ipse Henricus ipsi domino patriarche et Aquilegensi ecclesie quolibet anno in festo Sancti Michaelis decem soldos Venetorum grossorum.

Et insuper dictus Henricus eidem domino patriarche et Aquilegensi ecclesie fidelitatis prestitit solitum iuramentum.

Et in testimonium predictorum dictus dominus patriarcha mandavit de predictis per me Ingeramum notarium suum publicum instrumentum fieri et sui sigilli appensione muniri.

(SN) Ingeramus de Filiis Michaelibus notarius publicus Placentie et prefati domini patriarche officialis et scriba predictis omnibus interfui de mandato dicti domini patriarche ac rogatus hoc instrumentum scripsi meoque signo consueto signavi.

(SP)

* * *

Documento 10: I Castropola prestano giuramento di fedeltà al conte Enrico II di Gorizia

L'ultimo documento che si pubblica criticamente in questa sede riguarda anch'esso il conte Enrico II di Gorizia, ma questa volta è riferito a Pola e ai suoi governanti, i discendenti della famiglia Castropola. Trattasi nuovamente di un atto notarile sigillato pervenuto a noi in originale, la cui validità giuridica si fonda sulla *completio* del notaio, ulteriormente rafforzata da due sigilli pendenti degli *auctores* dell'atto, Sergio II e Nascinguerra IV Castropola. Dei due sigilli pendenti oggi abbiamo solo quello di Sergio II. Esso è rotondo, impresso su ceralacca verde scura, di tipo araldico (con stemma a scudo gotico), con la leggenda: *S(IGILLUM) SERGII DE CASTRO POLE*.¹⁴² L'atto venne emesso il 6 maggio 1314 a Palazzo comunale di Pola, in presenza di un pubblico di notabili: tra i testimoni invitati figuravano Monfiorito de Coderta, ex podestà di Pola (1304–1305), il podestà di Pola in carica Bochamainer da Ancona e il potente cavaliere istriano Vicardo II di Pietrapelosa.¹⁴³ Considerandone il tipo, il documento è un atto di conferma (*instrumentum confirmationis*), con cui viene ratificato ufficialmente uno scritto del conte Enrico II di Gorizia, ricopiato *in extenso* come inserto. Il documento era stato emesso solo pochi giorni prima, il 22 aprile 1314 a Cividale, e la sua *narratio* cela tensioni tra i governanti di Pola e il potente avvocato della Chiesa di Aquileia.

¹⁴² Sulle forme degli scudi nei sigilli araldici, vedi: Bascapé, *Sigillografia*, vol. 1, 78–79.

¹⁴³ Su Monfiorito de Coderta, vedi: De Franceschi, *Il comune polese*, 105–106; Predelli, *I libri commemoriali*, vol. 1, 54, doc. 254.

Infatti, al conte Enrico II giunsero notizie secondo cui Sergio II e Nascinguerra IV, già all'epoca signori di Pola, agivano consapevolmente contro i suoi interessi e in violazione degli accordi precedentemente stipulati. Dopo un'attenta indagine però, e la difesa presentata davanti al conte dai governanti di Pola accusati, Enrico II li riconobbe non solo innocenti, ma pienamente capaci di operare a suo favore. Per questo motivo il conte Enrico II di Gorizia li accolse favorevolmente assieme ai loro amici e alleati, quali suoi amici e sotto la sua protezione poi definita nei dettagli. Il Conte di Gorizia, in qualità di capitano generale del Patriarcato aquileiese, promise solennemente di difendere i governanti di Pola e i loro alleati contro tutti, ad eccezione di Giovanni Babonić, suo cognato, e che non avrebbe aiutato in alcun modo i nemici dei Polesani.¹⁴⁴ Questa generosa protezione però non era gratuita: Sergio II e Nascinguerra IV dovevano promettere a Enrico II pieno aiuto militare, con tutte le loro forze (fanteria e cavalleria) in caso di guerra in Istria e nel Carso, e solo con la cavalleria in caso di guerra in Friuli, fermo restando però che i governanti di Pola dichiararono esplicitamente che non avrebbero combattuto contro il doge e Venezia, poiché il comune di Pola era *fideles* veneziana, come confermato pubblicamente già nel 1243 dagli antenati del Sergio e del Nascinguerra (dopo l'esemplare punizione subita dalla città per il mancato rispetto di tale "fedeltà"), e pertanto qualsiasi azione contro Venezia era semplicemente fuori questione.¹⁴⁵ Infine, qualora si fosse arrivati a una qualsivoglia controversia tra il conte di Gorizia e i governanti di Pola, la soluzione andava trovata mediante arbitrato da parte di due arbitri scelti di comune accordo.

Nell'atto di Enrico veniva esplicitamente richiesta la conferma formale dell'accordo mediante un documento pubblico. Sergio II e Nascinguerra IV agirono esattamente in tal modo e solo quattordici giorni dopo l'emissione del documento del conte di Gorizia ratificarono ufficialmente l'accordo con l'emissione di un documento che in questa sede viene criticamente pubblicato *in extenso*. Poiché il documento è completamente sconosciuto alla storiografia, il suo contenuto fornisce dati del tutto nuovi sui rapporti tra i conti di Gorizia e i governanti di Pola nel primo quarto del XIV secolo.

È risaputo che Sergio II e Nascinguerra IV erano cugini di secondo grado e che presero in mano le redini di Pola dopo la morte dei loro padri, Pietro e

144 Kos, "Odnosajji medju goričkim", 283–289.

145 FIM: doc. 1242_EP, doc. 1243_PP, doc. 1243_LP, https://fontesistrie.eu/1242_EP, https://fontesistrie.eu/1243_PP, https://fontesistrie.eu/1243_LP; De Franceschi, *Il comune poleso*, 36–38; De Vergottini, *Lineamenti storici*, 94–95; Benussi, *Povijest Pule*, 169–173.

Nascinguerra III detto Fiorella (i cui padri, Nascinguerra II e Sergio I, erano fratelli).¹⁴⁶ Camillo de Franceschi data questo passaggio di potere al 1313, cioè subito dopo la morte di Pietro, mentre Bernardo Benussi anticipa tale processo al 1311, basandosi sul documento di acquisto del feudo Morosini (30 gennaio 1312), già allora firmato solo da Sergio II e Nascinguerra IV, senza alcuna menzione dei padri.¹⁴⁷ Sfortunatamente, finora questo atto di acquisto del feudo Morosini non è stato ritrovato e nemmeno mai pubblicato, ma è noto solo grazie a una breve descrizione del vescovo di Parenzo Gaspare Negri, che lo ebbe sicuramente davanti agli occhi a metà del XVIII secolo.¹⁴⁸ Fino a quando il documento non verrà ritrovato ed edito criticamente, la discrepanza tra le date proposte da De Franceschi e Benussi non potrà essere risolta. Tuttavia, fino ad oggi la più vecchia testimonianza scritta del subentro al governo di Pola di Sergio e Nascinguerra risale al 1317, in un documento in cui Sergio II compare per la prima volta con il titolo di "capitano generale e perpetuo di Pola".¹⁴⁹ Questo documento anticipa tale cronologia dal 1317 al 1314, pur rimanendo coerente come quadro temporale sia con l'interpretazione di De Franceschi sia con quella di Benussi.

Molto più importante della cronologia in sé, l'atto attesta il potere del conte Enrico II di Gorizia che, senza alcun problema, poteva costringere i giovani governanti di Pola a giustificare le loro azioni e successivamente a sottoscrivere un'alleanza militare e difensiva (molto probabilmente indirizzata contro il patriarca di Aquileia Ottobono, che in questo periodo passava fluidamente da nemico ad alleato e viceversa).¹⁵⁰ L'intero documento trasmette un equilibrio di potere estremamente squilibrato, dominato in toto dall'avvocato della Chiesa aquileiese: Enrico II convoca i governanti di Pola a giustificare le loro azioni davanti a lui; lo stesso conte poi li assolve dalle accuse e li fa entrare nell'alleanza militare, chiedendo poi agli stessi la ratifica ufficiale di tutto quanto concordato; Sergio II e Nascinguerra IV eseguono obbedientemente i mandati, riuscendo solo a ottenere la neutralità in caso di conflitto con Venezia, seconda potenza che teneva "a guinzaglio" i governanti di Pola.

Il collegamento tra il conte di Gorizia e i governanti di Pola era Vicardo II di Pietrapelosa. Infatti, fu proprio questo illustre cavaliere istriano, *de iure*

146 De Franceschi, *Il comune polese*, 284–285; Cecchetto, *I Sergi-Castropola-Pola*, 243.

147 De Franceschi, *Il comune polese*, 131; Benussi, *Povijest Pule*, 204, 244, n. 360.

148 Negri, "Compendio delle cose", 265; Kandler, *Notizie storiche di Pola*, 263.

149 De Franceschi, *Il comune polese*, 234–235, doc. 10. Ne scrive in maniera completamente sbagliata Cecchetto, *I Sergi-Castropola-Pola*, 49.

150 Paschini, *Storia del Friuli*, 437–438.

ministeriale dei patriarchi di Aquileia ma *de facto* fedele ai conti di Gorizia, a presenziare come testimone all'emissione di entrambi gli atti, sia di quello di Enrico II a Cividale, sia della ratifica emessa a Pola. Questo ruolo di Vicardo II dimostra che il principale collegamento tra l'autorità centrale del Patriarcato di Aquileia e le circostanze locali in Istria era proprio il signore di Pietrapelosa, marchese d'Istria nel 1305 e uomo di fiducia di Enrico.

La pubblicazione completa di questo documento finora totalmente sconosciuto offre molteplici contributi alla conoscenza dei rapporti politici nell'Alto Adriatico durante l'ultimo decennio di governo del conte Enrico II di Gorizia. Innanzitutto, il documento anticipa la prima menzione scritta di Sergio II e Nascinguerra IV quali governanti autonomi di Pola dal 1317 al 1314, consentendo una datazione più precisa dello scambio generazionale all'interno della famiglia Castropola. Inoltre, l'atto illustra chiaramente lo squilibrio di potere tra gli avvocati della Chiesa aquileiese e i dinasti locali istriani, mentre la presenza di Vicardo II di Pietrapelosa come testimone alla stesura di entrambi gli atti conferma il ruolo di questo illustre cavaliere istriano quale collegamento chiave tra la corte di Gorizia e la situazione locale nella penisola. Pertanto, il documento va oltre il semplice resoconto di un'alleanza militare e difensiva, e diventa una testimonianza preziosa sui meccanismi di potere, sulle lealtà e sulle strategie di sopravvivenza nell'Istria aquileiese del XIV secolo – spazio in cui i governanti locali erano costantemente costretti a bilanciare le esigenze dei signori lontani, tentando di preservare almeno in apparenza l'autonomia in un mondo dominato da altri.

Documento n. 10: Sergio II e Nascinguerra IV Castropola ratificano ufficialmente l'alleanza militare-difensiva stipulata con il conte Enrico II di Gorizia.

Luogo e data: Pola, 6 maggio 1314.

Fonte: HHStAW, AUR, AUR 4319 (= A).

Edizioni precedenti: n/d.

Regesti: n/d.

Annotazioni sui principi editoriali: Edizione diplomatica basata sul manoscritto A. La lingua latina del manoscritto presenta numerose irregolarità, comunque tipiche del latino medievale, in particolare per quel che riguarda la scrittura scorretta delle doppie e l'inserimento della lettera -c tra -si (ad esempio: *trecentesimo*; *pallacio*; *perpetuallium*; *excussatione*; *legittima*; *imo*; *consilium*; *Carscis*; *oportunum*; *Foriullii*; *elligantur*; *apensione*; *scripssi*). Il docu-

mento ha un inserto, un atto del conte Enrico II di Gorizia emesso a Cividale il 22 aprile 1314, rientrante per essere chiaramente distinto dal testo principale.

(SN) In Christi nomine.

Anno Domini millesimo trecentesimo quartodecimo, indictione duodecima, die sexto intrante madio, Pole in pallacio Communis, presentibus nobili milite domino Monflorito de Coderta, nobilebus viris dominis Bochamainer de Ancona potestate civitatis Pole et Guicardo de Petrapilosa et discretis viris dominis Otobono quondam domini Angelli, Dominico quondam domini Bartolamei, Çaroto domini Alberici et Matheo Capru Polensibus et aliis.

Ibique in presencia nobilium et potencium virorum dominorum Sergii et Nasynguerre de Castro Pole capitaneorum generalium et perpetuallium eiusdem civitatis per me Leonem notarium infrascriptum lectum fuerit et publicatum infrascriptum instrumentum sive privilegium cum sigillo pendente magnifici et potentis domini domini Henrici Goricie et Tyrolis comitis et Patriarchatus Aquilegensis capitanei generalis, tenor cuius talis est:

In nomine Domini, amen.

Cum nos Henricus Goricie et Tyrolis comes, Patriarchatus Aquilegensis capitaneus generalis ex variis et multis delationibus plurimorum suggestum nobis fuerit, quod nobiles viri Sergius et Nasynguerra de Castro Pole capitanei civitatis eiusdem nonnulla contra pacta et promissiones inter nos et predecessores suos habita in preiudicium et derogationem honoris ac status nostri tractanda duxerint ac etiam procuranda, super quibus inquisitione diligenti per nos habita ac excussatione diligenti per eos et legitima vestra nobis proposita predictos invenerimus totaliter innocentes imo nostri honoris ac status avidos et se ad queque nostra beneplacita offerentes, dictos nobiles Sergium et Nasynguerram et amicos ac fautores dicte terre ad nostre benivolencie ac amoris gratiam recipimus, sub nostre protectionis presidio amplectentes, promitentes et presenti pagine serie spondentes dictos nobiles Sergium et Nasynguerram ac suos amicos et fautores civitatis Pole favere, manutenere, defendere ac etiam conservare toto posse contra omnem personam, commune et universitatem, excepto contra cognatum nostrum comitem Ivanum Babonicum, usque ad terminum capitaneatus nostri predicti, videlicet usque ad sex annos proxime sequentes, ac eorum inimicos et rebelles dicte civitatis in locis, terris, castris et villis ad nostram et capitaneatus nostri iurisdictionem spectantibus non receptare, defendere nec in aliquo contra predictos nobiles prestare auxilium, consilium et favorem, imo si

qui predictorum inimicorum rebellium in nostris terris et locis reperientur et essent, eos infra mensem licenciabimus et licenciari faciemus de terris et locis predictis, ita quod de cetero in predictis terris et locis nostris non habitabunt neque conservabuntur usque ad terminum supradictum in pacto et conditione infrascriptis appositis et per dictos nobiles per scripturam publicam sive¹⁵¹ per eorum privilegium aprobatis, quod dicti Sergius et Nasynguerra iuramento proprio affirmabunt nobis in partibus Istrie et Carscis cum oportunum fuerit et per nos eciam fuerint requisiti cum omni sua potencia, tam equitum quam peditum, in partibus autem Foriullii cum omni sua equitum potencia, contra omnem personam, commune et universitatem, excepto contra magnificum dominum ..¹⁵² ducem Veneciarum et commune suum, favorem et auxilium totaliter impertiri. Insuper quod de omnibus litibus et questionibus, quas nos et nostri contra predictos nobiles et suos vel predicti nobiles contra nos et nostros movere possent vel intenderent, d[uo a]rbitri¹⁵³ ad diffiniendum predictas lites et questiones amicabiliter et de iure per nos et dictos nobiles communiter elligantur.

In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum per Petrum de Orsaria notarium infrascriptum scribi iussimus et nostri sigilli apensione muniri.

Actum et datum in Civitate Austria in domo Iohannis quondam Picosii de Aquilegia, sub anno Domini millesimo trecentesimo quartodecimo, indictione duodecima, die nono exeunte aprili, presentibus venerabilibus viris dominis Guigelmo decano et Gilono archidiacono Aquilegensi, Alberto de Goricia plebano Lucinici, nobiles viris dominis Haynrico de Goricia, Vicardo de Petrapilosa, Paulo quondam domini Boiani de Civitate, Federico quondam domini Andriotis de Utino, Bartholomeo filio domini Totis de Murnero¹⁵⁴ testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Et ego Petrus de Orsaria imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et de mandato magnifici domini H(enrici) Goricie et Tyrolis comitis, Patriarchatus Aquilegensis capitanei generalis supradicti scripsi et in publicam formam redegei.

Quo vero instrumento sive privilegio pernominato ibidem perlecto per ordinem per me notarium infrascriptum supranominati domini Sergius et Nasynguerra capitanei ibidem in presencia dictorum testium et mei notarii infrascripti

151 *ex corr. A.*

152 *sic gemipunctus A: pro Iohannem Sorantium.*

153 *duo arbitri] laesio membranae A; em. Banić.*

154 *lect. dub.*

ti iuraverunt corporaliter ad sancta Dei evangelia super [...] ¹⁵⁵ omnia et syngula in dicto instrumento sive privilegio expressa et contenta firma habere et ea in totum [...] ¹⁵⁶ et observare, prout in ipso plenius continetur, mandantes mihi notario infrascripto de hoc facere publicum instrumentum ac eciam ad maiorem securitatem voluerunt ipsum instrumentum cum eorum sigillis pendentibus esse munitum.

Ego Leo auctoritate incliti domini R(aymundi) sancte sedis Aquilegensis patriarche notarius predictis interfui et mandato dictorum dominorum capitaneorum ac etiam rogatus scripsi.

(SP) (SP D)

155 *lac. spatii circiter 5 litterarum A; anima conī. Banić.*

156 *lac. spatii circiter 5 litterarum A; tenere conī. Banić.*

BIBLIOGRAFIA

- Antoljak, Stjepan. "Pribislav je bio samo gastald Barbana (1199)". *Jadranski zbornik 2 (1957)*: 113–120.
- Banić, Josip. *Barmecidal Margraviate: Iura domini patriarche et ecclesie Aquileiensis in tota Istria in Context*. Zagabria: Srednja Europa, 2023.
- Banić, Josip. "Buie nel Medioevo e nella Prima Età Moderna: Il trionfo del pragmatismo dispettoso". In *Bujski statut / Statuto di Buie*, a cura di Nella Lonza, Josip Banić e Jakov Jelinčić, 65–110. Buie: Humaniora, 2023.
- Banić, Josip. "Planning the *Reconquista* of Venetian Istria: The Treaty of Pazin (July 27, 1278)". *Tabula 20 (2023)*: 137–176.
- Banić, Josip. "Pinguente: Bastione inespugnabile dell'Istria continentale". In *Buzetski statut / Statuto di Pinguente*, a cura di Nella Lonza e Branka Poropat, 100–180. Pinguente: Humaniora, 2017.
- Banić, Josip. "Rodni list Pazina: Diplomatička raščlamba listine Otona II. porečkom biskupu Adamu iz 983. godine (DOII 301, takozvana Adamova listina)". In *Pazinski memorijal knjiga 36: Grad Pazin u prošlosti i sadašnjosti*, a cura di Marija Ivetić, 45–92. Pisino: Katedra Čakavskoga sabora, 2024.
- Banić, Josip. "Spoglio di fonti archivistiche (I). Edizione critica di quattro documenti sull'Istria medievale (1096–1412)". *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno 53 (2024)*: 12–41.
- Banić, Josip. "Spoglio di fonti archivistiche (II). Edizione critica di otto documenti sull'Istria medievale (1225–1292)". *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno 54 (2025)*: 12–53.
- Banić, Josip, a cura di. "Fontes Istrie medievalis (FIM), principi editoriali". Consultato il 15 marzo 2024. <https://fontesistrie.eu/it/editoriale>
- Baraga, France, a cura di. *Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku*. Vol. 6/1: *Listine 1246–1255*. Lubiana: Založba ZRC, 2002.
- Bascapé, Giacomo Carlo. *Sigillografia: Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte*. Vol. 1: *Sigillografia generale, i sigilli pubblici e quelli privati*. Milano: Giuffrè, 1969.
- Battistella, Antonio. *La cronotassi degli abati di Moggio*. Udine: Giuseppe Vatri, 1910.
- Baum, Wilhelm. *I conti di Gorizia: Una dinastia nella politica europea medievale*. Trad. Massimo Dissaderi. Gorizia: Libreria Editrice Goriziana, 2000.
- Benedetti, Andrea. "Gli antichi Signori di Pietrapelosa". *Pagine istriane* (ser. 4) 14 (1964): 5–20.
- Benussi, Bernardo. *Nel Medio Evo: Pagine di storia istriana*. Parenzo: Gaetano Coana, 1897.
- Benussi, Bernardo. *Povijest Pule u svijetlu municipalnih ustanova do 1918. godine*. Trad. Tamara Peruško. Pola: Zavičajna naklada "Žakan Juri", 2002.
- Bianchi, Giuseppe, a cura di. *Thesaurus ecclesiae Aquileiensis*. Udine: Trombetti-Murero, 1847.
- Bizjak Matjaž, Neva Makuc, Miha Seručnik, Jurij Šilc, a cura di. *Historična topografija Primorske (do 1500)*. 2^a ed. Lubiana: ZRC SAZU, 2025.
- Brundage, James A. "The Calumny Oath and Ethical Ideals of Canonical Advocates". In *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di Peter Landau e Joers Müller, 793–805. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1997.

- Brunettin, Giordano. "Una fedeltà insidiosa: la parabola delle ambizioni goriziane sul Patriarcato di Aquileia (1202–1365)". In *Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo*, a cura di Silvano Cavazza. 281–338. Mariano del Friuli: Edizioni della Laguna, 2004.
- Brunettin, Giordano. "Gli istituti benedettini nella strategia di controllo territoriale dei patriarchi di Aquileia durante il XII secolo". In *Il monachesimo benedettino in Friuli in età patriarcale*, a cura di Cesare Scalon, 55–106. Udine: Forum, 2002.
- Brunettin, Giordano. "L'evoluzione impossibile: Il principato ecclesiastico di Aquileia tra retaggio feudale e tentazioni signorili (1251–1350)". In *Il Patriarcato di Aquileia: Uno stato nell'Europa medievale*, a cura di Paolo Cammarosano, 67–226. Udine: Casamassima, 1999.
- Cecchetto, Giovanni. *I Sergi-Castropola-Pola (secoli XII–XXI): Storia di una famiglia dall'Istria a Treviso e la germinazione di un ramo familiare in Boemia, all'inizio del secolo XVII*. Treviso: Zel Edizioni, 2023.
- Cessi, Roberto, a cura di. *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*. Vol. 2. Bologna: Zanichelli, 1931.
- Cessi, Roberto, a cura di. *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*. Vol. 3. Bologna: Zanichelli, 1934.
- Cessi, Roberto, e Fanny Bennato, a cura di. *Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata*. Venezia, 1964.
- Colombo, Franco. *Storia di Muggia: Il comune Aquileiese*. Trieste: Libreria internazionale "Italo Svevo", 1970.
- Colombo, Franco. *Una signoria istriana: I Castropola di Pola: Lo sviluppo delle signorie nella regione nord-orientale d'Italia*. Trieste: Circolo di cultura istro-veneta "Istria", 2017.
- Cordignano, Fulvio. *L'abbazia benedettina di Moggio Udinese*. Moggio Udinese: Parrocchia di San Gallo Abate, 1989.
- Cracco, Giorgio. "Dandolo, Enrico". In *Dizionario Biografico degli Italiani* 32. Roma: Treccani, 1986. Consultato il 1 dicembre 2025. [https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-dandolo_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-dandolo_(Dizionario-Biografico)/)
- Darovec, Darko. *Auscultauertint cum notario: Notai e vicedomini istriani all'epoca della Repubblica di Venezia*. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina, 2015.
- Darovec, Darko. *Petrpilosa: Grad, rodbina, fevd in markizat*. Capodistria: Založba Anales, 2007.
- Davide, Miriam. "Il ruolo dell'abbazia benedettina di Moggio udinese durante il periodo patriarcale e nella prima età moderna". In *Cultura in Friuli II*, a cura di Matteo Venier e Gabriele Zanello, 245–252. Udine: Società Filologica Friulana, 2016.
- De Franceschi, Camillo. *Il comune polese e la signoria dei Castropola*. Parenzo: Gaetano Coana, 1905.
- De Franceschi, Camillo. "Chartularium Piranense: Raccolta di documenti medievali su Pirano, con una dissertazione sulle origini e lo sviluppo del comune di Pirano". *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 36 (1924): 1–361.
- De Franceschi, Camillo. *Origine e sviluppo del Comune di Pirano*. Parenzo: Gaetano Coana, 1924.
- De Franceschi, Camillo. "Mainardo conte d'Istria e le origini della Contea di Pisino". *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 38 (1926): 35–53.

- De Franceschi, Camillo. "Chartularium Piranense: Raccolta dei documenti medievali di Pirano, II (1301–1350)". *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 43 (1931): 1–96.
- De Franceschi, Camillo. "Il ramo dei Duinati di Momiano e il suo secolo di storia". *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 50 (1938): 75–112.
- De Franceschi, Camillo. *Storia documentata della Contea di Pisino*, a cura di Carlo de Franceschi. Venezia: Società istriana di archeologia e storia patria, 1964.
- De Vergottini, Giovanni. *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il Medio Evo*. 2^a ed. Trieste: Società istriana di archeologia e storia patria, 1974.
- De Vergottini, Giovanni. "Momenti e figure della storia istriana nell'età comunale". *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 54 (1952): 5–47.
- De Vergottini, Giovanni. "Per la revisione delle liste cronologiche per l'Istria medievale". *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 49 (1937): 49–70.
- De Vergottini, Giovanni. "La costituzione provinciale dell'Istria nel tardo Medio Evo". *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 38, no. 2 (1926): 81–127; 39, no. 1 (1927): 9–60.
- Fiore, Alessio. *The Seigneurial Transformation: Power Structures and Political Communication in the Countryside of Central and Northern Italy, 1080–1130*. Trad. Sergio Knipe. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Härtel, Reinhard. *Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen Mittelalter*. Vienna–München: Böhlau–Oldenbourg, 2011.
- Härtel, Reinhard. "Le fonti diplomatiche e la fondazione dell'abbazia di Moggio". In *Le origini dell'abbazia di Moggio e i suoi rapporti con l'abbazia svizzera di San Gallo*, 17–44. Udine: Arti grafiche friulane, 1994.
- Härtel, Reinhard. *I documenti dell'abbazia di Moggio fino al 1250*. Moggio Udinese–Trieste: Parrocchia di San Gallo Abate–SVSB, 2020.
- Hörmann-Thurn und Taxis, Julia. *Angepasst oder selbstbestimmt? Zur Sozial- und Kulturgeschichte spätmittelalterlicher Fürstinnen im Herzogtum Österreich und in der Grafschaft Tirol im 13. und 14. Jahrhundert*. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 67. Vienna–Colonias: Böhlau, 2023.
- Jenko Kovačič, Ana. *Mesto in škof v Istri v srednjem veku*. Tesi di dottorato, Lubiana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2022.
- Joppi, Vincenzo. "Documenti goriziani del secolo XII e XIII". *Archeografo Triestino* (ser. 2) 11, no. 3–4 (1885): 377–405; 12, no. 1–2 (1886): 1–89.
- Joppi, Antonio. "Saggio di serie dei marchesi-governatori dell'Istria per i patriarchi di Aquileia marchesi-principi". *Archeografo Triestino* (ser. 2) 2 (1870–1871): 252–254.
- Just, Thomas. "Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv im Verbund des Österreichischen Staatsarchivs". In *Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart*, a cura di Petr Elbel, 73–138. Brno: Masarykova univerzita, 2019.
- Kandler, Pietro. *Notizie storiche di Pola*. Parenzo: Gaetano Coana, 1876.
- Kos, Franc. *Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem vijeku*. Vol. 5: 1201–1246. Lubiana: Leonova družba, 1928.
- Kos, Milko. "Doneski k zgodovini Istre v srednjem veku". *Vjesnik Kraljevskog hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arkiva* 18 (1916): 1–28.
- Kos, Milko. "Odnosaji medju goričkim grofovima i hrvatskim plemstvom u srednjem vijeku". *Vjesnik Zemaljskog arkiva* 1, no. 1–2 (1917): 282–303.

- Kos, Milko. "Pustota". *Slavistična revija* 3, no. 3–4 (1950): 397–404.
- Kosi, Miha. *Spopad na prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras"*. Lubiana: Založba ZRC, 2018.
- Ličen, Martin. "O gospodih z Rihemberka, njihovi posesti in sorodstvenih povezavah". *Kronika* 56, no. 3 (2008): 435–452.
- Lyon, Jonathan. *Corruption, Protection and Justice in Medieval Europe: A thousand-year History*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Madden, Thomas F. *Enrico Dandolo and the Rise of Venice*. Baltimore–Londra: The Johns Hopkins University Press, 2003.
- Margetić, Lujo. "Položaj Barbana i Planje 1199. godine". *Vjesnik istarskog arhiva* 2–3 (1992–1993): 41–48.
- Martin, Franz, a cura di. *Die Regesten der Erzbischöfe und des Domkapitels von Salzburg, 1247–1343*. Vol. 1. Salisburgo: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 1928.
- Mihelič, Darja. "Srednjeveška posest freisinške škofije v Istri". In *Blaznikov zbornik*, a cura di M. Bizjak, 61–73. Lubiana–Škofja Loka: Založba ZRC–Muzejsko društvo, 2005.
- Mihelič, Darja. "Prilog proučavanju zemljoposjedničke strukture srednjovjekovne Istre (s naglaskom na posjedu Freisinške biskupije)". *Vjesnik istarskog arhiva* 18 (2011): 345–361.
- Milotić, Ivan. "Crkva svete Ane na Goričici". *Buzetski zbornik* 39 (2012): 77–82.
- Minotto, Antonio Stefano. *Acta et diplomata e regio tabulario Veneto usque ad medium seculum XV summatim regesta*. Vol. 1: *Documenta ad Foruiniulii Patriarchatum Aquileiensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia*. Venezia: Giovanni Cecchini, 1870.
- Negri, Giuseppe. "Compendio delle cose contenute nel lungo processo della causa e differenza trattata davanti il legato apostolico tra Sergio di Nassinguerra detto Forrella da Castro Pola e Sergio vescovo di Pola per occasione dei feudi pertinenti alla famiglia predetta di Castro Pola, de' quali esso Sergio da detto vescovo era stato spogliato l'anno 1332", a cura di Pietro Kandler. *L'Istria* 2, no. 65–66 (ottobre 1847): 263–266.
- Paschini, Pio. "Bertoldo di Merania patriarca d'Aquileia (1218–1251)". *Memorie storiche forogiuliesi* 15 (1919): 1–53; 16 (1920): 1–94.
- Paschini, Pio. "Gregorio di Montelongo patriarca d'Aquileia (1251–1269)". *Memorie storiche forogiuliesi* 12–14 (1918): 25–84; 17 (1921): 1–82.
- Paschini, Pio. "Il patriarcato di Wolfger di Ellenbrechtskirchen". *Memorie storiche forogiuliesi* 10 (1914): 361–413; 11 (1915): 20–39.
- Paschini, Pio. "Raimondo della Torre patriarca d'Aquileia". *Memorie storiche forogiuliesi* 18 (1922): 45–136; 19 (1923): 37–104; 21 (1925): 19–71.
- Paschini, Pio. *Storia del Friuli*. 3a ed. Udine: Arti grafiche friulane, 1975.
- Pozza, Marco. "Viviano, scriptor, notarius et iudex: Un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204–1223)". In *Ianuensis non nascitur sed fit: Studi in onore di Dino Puncuh*, 1093–1109. Genova: Società ligure di storia patria, 2019.
- Pozza, Marco. "I libri pactorum del comune di Venezia". In *Comuni e memoria storica: Alle origini del comune di Genova*, 195–212. Genova: Società ligure di storia patria, 2002.
- Predelli, Roberto. *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia: Regesti*. Vol. 1. Venezia: Deputazione veneta di storia patria, 1876.

- Rippe, Gérard. "«*Feudum sine fidelitate*»: Formes féodales et structures sociales dans la région de Padoue à l'époque de la première Commune (1131–1237)". *Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge* 87, no. 1 (1975): 187–239.
- Skubic, Mitja. "Leksikalni vplivi slovenskih zahodnih govorov na obsoško furlanščino". *Annales: Series historia et sociologia* 16, no. 1 (2006): 155–160.
- Stolz, Otto. *Geschichte und Bestände des staatlichen Archivs (jetzt Landesregierungs-Archives) zu Innsbruck*. Inventare österreichischer staatlicher Archive 6. Vienna: Adolf Holzhausens Nachfolger, 1938.
- Štih, Peter. *I conti di Gorizia e l'Istria nel Medioevo*. Rovigno: Centro di ricerche storiche di Rovigno, 2013.
- Štih, Peter. "K zgodovini nižjega plemstva na Krasu in v Istri". *Zgodovinski časopis* 45, no. 4 (1991): 549–557.
- Tacchella, Lorenzo, e Mary Madeline Tacchella. *Il cardinale Agostino Valier e la riforma tridentina nella diocesi di Trieste*. Udine: Arti grafiche friulane, 1974.
- Tambara, Giuseppe, a cura di. *Iuliani Civitatensis Chronica*. Città di Castello: S. Lapi, 1905.
- Traversa, Eduard. *Ottobono de' Razzi: 1302–1315: Ein weiterer Beitrag zur Geschichte des Patriarchates von Aquileja*. Vienna: Kaiserlich königliche Staatsgymnasium im VIII. Bezirke, 1911.
- Von Gladiss, Dietrich, e Alfred Gawlik, a cura di. *Heinrici IV. diplomata / Die Urkunden Heinrichs IV. Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae* 6/1. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1941–1978.
- Wiesflecker, Hermann, a cura di. *Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten*. Vol. 1: 957–1271. Innsbruck: Universitätsverlags Wagner, 1949.
- Zanutto, Luigi. "Francesco Petrarca a Trieste". *Pagine friulane* 16, no. 9 (1904): 136–138.
- Zabbia, Marino. "L'investitura notarile e la validità degli instrumenta alle soglie del Duecento: il caso del notaio Domenico da Pirano". *Scrineum Rivista* 10 (2013): 191–214.

SAŽETAK

PREGLED ARHIVSKIH IZVORA (III). KRITIČKA PRIREDBA DESET DOKUMENATA O SREDNJOVJEKOVNOJ ISTRI (1210-1314)

Autor kritički priređuje deset dosada u cijelosti neobjavljenih dokumenata relevantnih za srednjovjekovnu povijest Istre: 1) investiture dijelova desetina Kastiona, Parecaga i Pirana koju 1210. godine podjeljuje grof Majnard II. Gorički Pietru Dandolu te potom 2) grof Albert I. Gorički potvrđuje kući Dandolo 1282. godine; 3) garanciju za restituciju sela Prnjani kraj Barbana koju 1257. godine daje Petar, sin Facine od Kopra, grofu Majnardu III. Goričkom; 4) garanciju za isplatu svote za restituciju Belgrada koju 1264. godine grof Majnard IV. Gorički daje akvilejskom patrijarhu Grguru od Montelonga; 5) tužbe opata samostana sv. Galla u Moggiju iz 1267. godine koji se žali na haračenja grofova Goričkih i gospodara Rihemberka; 6) prodaju desetina Sovinjaka i investituru tog feuda koju kupcu daje Oton od Sovinjaka 1281. godine; 7) izvadak oporuke Ulrika od Momjana iz 1295. godine; 8) izbor predstavnika bujske komune sa zadatkom rješavanja spora sa Završjem i grofom Henrikom II. Goričkim iz 1305. godine; 9) investituru određenih sela u okrugu Draguča koju 1310. godine daje akvilejski patrijarh Ottobono Henriku Sturonu od Lienza, kapetanu Završja te; 10) ratifikaciju saveza s grofom Henrikom II. Goričkim koju 1314. godine čine Sergije II. i Nascinguerra IV. Castropola.

POVZETEK

PREGLED ARHIVSKIH VIROV (III). KRITIČNA PRIREDBA DESETIH DOKUMENTOV O SREDNJEVEŠKI ISTRI (1210–1314)

Avtor kritično prireja deset doslej v celoti neobjavljenih dokumentov, pomembnih za srednjeveško zgodovino Istre: 1.) investituro delov desetine Kastiona, Parecaga in Pirana, ki jo je leta 1210 podelil grof Majnard II. Goriški Pietru Dandolu, ki jo nato 2.) grof Albert I. Goriški leta 1282 potrdi hiši Dandolo; 3.) jamstvo za restitucijo vasi Prnjani pri Barbanu, ki ga je leta 1257 dal Peter, sin Facine iz Kopra grofu Majnardu III. Goriškemu; 4.) jamstvo za izplačilo vsote za restitucijo Belgrada, ki ga je leta 1264 grof Majnard IV. Goriški dal oglejskemu patrijarhu Gregorju iz Montelonga; 5.) tožbe opata samostana sv. Gala v Moggiju iz leta 1267, ki se pritožuje zaradi ropanj grofov Goriških in gospodarja Rihemberga; 6.) prodajo desetine Sovinjaka in investituro tega fevda, ki ga je leta 1281 kupcu podelil Oton iz Sovinjaka; 7.) izpisek oporoke Ulrika iz Momjana iz leta 1295; 8.) izvolitev predstavnikov bujske komune z nalogo reševanja spora z Završjem in grofom Henrikom II. Goriškim iz leta 1305; 9.) investituro določenih vasi v okraju Draguča, ki jo je leta 1310 podelil oglejski patrijarh Ottobono Henriku Sturonu iz Lienza, kapitanu Završja ter; 10.) ratifikacijo zaveznitva z grofom Henrikom II. Goriškim, ki sta jo leta 1314 sklenila Sergij II. in Nascinguerra IV. Castropola.